



Sede legale in Largo Mattioli 3, 20121 Milano
iscritta all'Albo delle Banche con il n. 5570
Società appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari
Società soggetta alla direzione ed al coordinamento del socio unico Intesa Sanpaolo S.p.A.
Capitale Sociale Euro 962.464.000
N. iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano 04377700150

Condizioni Definitive

relative al Prestito Obbligazionario

Banca IMI Inflation Linked Bond 9 Novembre 2021 – Serie Fideuram

di Banca IMI S.p.A.

ai sensi del Programma di offerta e/o quotazione di

cui al Prospetto di Base

relativo al Programma di offerta e/o quotazione di

Obbligazioni con Opzione Call Europea o Asiatica

**Depositato presso la CONSOB in data 5 agosto 2011 a seguito dell'approvazione
comunicata con nota n. 11067740 del 29 luglio 2011**

* * *

Le Obbligazioni emesse nell'ambito del Programma possono, a seconda della specifica struttura finanziaria, essere caratterizzate da una rischiosità anche elevata, il cui apprezzamento da parte dell'investitore può essere ostacolato - sia al momento dell'acquisto sia successivamente - dalla complessità della configurazione di indicizzazione di tali strumenti.

E' quindi necessario che l'investitore concluda un'operazione avente ad oggetto tali Obbligazioni solo dopo avere pienamente compreso la loro natura ed il grado di esposizione al rischio che le stesse comportano, sia tramite la lettura del Prospetto di Base e delle Condizioni Definitive sia avvalendosi dell'assistenza fornita dall'intermediario.

* * *

Le presenti Condizioni Definitive sono state trasmesse alla CONSOB in data 3 ottobre 2011.

Le informazioni complete sull'Emittente e sulla Singola Offerta sono ottenibili solo con la consultazione congiunta del Prospetto di Base e delle Condizioni Definitive. Il Prospetto di Base è disponibile presso il sito internet dell'Emittente www.bancaimi.com nonché sul sito internet dei Collocatori.

* * *

Il presente documento costituisce le Condizioni Definitive relativamente all'emissione delle Obbligazioni di seguito descritte, ed è stato redatto in conformità alla Direttiva 2003/71/CE, al Regolamento 2004/809/CE ed al regolamento approvato con Delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente documento deve essere letto congiuntamente al Prospetto di Base depositato presso la CONSOB in data 5 agosto 2011 a seguito dell'approvazione comunicata con nota n. 11067740 del 29 luglio 2011, relativo al Programma di Obbligazioni con Opzione Call Europea o Asiatica di Banca IMI S.p.A..

Si invita conseguentemente l'investitore a leggere le presenti Condizioni Definitive congiuntamente al Prospetto di Base ed ai documenti in esso incorporati mediante riferimento, al fine di ottenere informazioni complete sull'emittente Banca IMI S.p.A. e sulle Obbligazioni di cui alle presenti Condizioni Definitive.

Le presenti Condizioni Definitive, unitamente al Prospetto di Base ed ai documenti in esso incorporati mediante riferimento sono pubblicate sul sito web dell'Emittente www.bancaimi.com, nonché sul sito di ciascuno dei Collocatori.

Le presenti Condizioni Definitive, congiuntamente al Regolamento delle Obbligazioni qui di seguito allegato, costituiscono il regolamento del Prestito Obbligazionario in oggetto.

In caso di difformità o contrasto con le previsioni generali previste nel Regolamento delle Obbligazioni qui di seguito allegato, quanto contenuto nelle presenti Condizioni Definitive s'intenderà prevalere.

Salvo che sia diversamente indicato, i termini e le espressioni riportate con lettera maiuscola nelle presenti Condizioni Definitive hanno lo stesso significato loro attribuito nel Prospetto di Base.

1. FATTORI DI RISCHIO

Le Obbligazioni descritte nelle presenti Condizioni Definitive presentano elementi di rischio che gli investitori devono considerare nel decidere se investire nelle Obbligazioni medesime.

Si invitano gli investitori a leggere attentamente le presenti Condizioni Definitive unitamente alla Nota Informativa al fine di comprendere i fattori di rischio generali e specifici collegati all'acquisto delle Obbligazioni che potranno essere emesse ai sensi del Programma oggetto del Prospetto di Base.

I fattori di rischio di seguito descritti devono essere letti congiuntamente alle informazioni contenute nel Prospetto di Base, inclusi i documenti incorporati mediante riferimento. Si invitano quindi gli investitori a valutare il potenziale acquisto delle Obbligazioni alla luce di tutte le informazioni contenute nel Prospetto di Base, inclusi i documenti incorporati mediante riferimento.

Gli investitori, pertanto, sono invitati a sottoscrivere le Obbligazioni solo qualora abbiano compreso la loro natura ed il grado di rischio sotteso.

I rinvii a capitoli e paragrafi si riferiscono ai capitoli ed ai paragrafi della Nota Informativa. I termini in maiuscolo non definiti nelle presenti Condizioni Definitive hanno il significato ad essi attribuito nella Nota Informativa o nel Regolamento di cui al Capitolo 9 della Nota Informativa.

1.1 Avvertenze generali

Le Obbligazioni non sono un investimento adatto a tutti gli investitori.

I potenziali investitori devono valutare attentamente l'adeguatezza dell'investimento nelle Obbligazioni. In particolare, ciascun potenziale investitore dovrebbe:

- (i) avere la conoscenza ed esperienza necessaria a compiere un'accurata valutazione delle Obbligazioni, delle implicazioni e dei rischi dell'investimento nelle stesse e delle informazioni contenute o incluse tramite riferimento nel Prospetto di Base, nonché in qualsiasi eventuale Supplemento o nelle Condizioni Definitive;
- (ii) avere sufficienti risorse finanziarie per sostenere tutti i rischi dell'investimento nelle Obbligazioni, inclusi i casi in cui la valuta in cui sono effettuati i pagamenti relativi al capitale e agli interessi sia diversa dalla valuta nella quale sono principalmente denominate le attività finanziarie dell'investitore; e
- (iii) conoscere le disposizioni contenute nel Prospetto di Base e nel Regolamento delle Obbligazioni, come integrato nell'ambito delle presenti Condizioni Definitive.

FATTORI DI RISCHIO

1.2. *Descrizione sintetica delle caratteristiche delle Obbligazioni offerte*

Le obbligazioni offerte sono obbligazioni c.d. strutturate (cioè titoli di debito che dal punto di vista finanziario sono scomponibili in una componente obbligazionaria pura ed una componente derivativa collegata ad una attività finanziaria sottostante).

In particolare, le obbligazioni:

- danno diritto al pagamento di 1 Cedola Call a scadenza il 9 novembre 2021 ed al saggio di interesse pari all' apprezzamento puntuale di un Paniere di Riferimento costituito dall'indice armonizzato (non rivisto) dei prezzi al consumo (esclusa la componente tabacco) che registra il tasso d'inflazione relativa agli Stati dell'Unione Monetaria Europea su base mensile, tale indice correntemente calcolato da Eurostat (Non-revised Index of Consumer Prices Excluding Tobacco);
- danno diritto al rimborso del 158,60% del loro Valore Nominale Unitario, al lordo di ogni tassa ed imposta. Le Obbligazioni saranno emesse e denominate in Euro. Qualora le attività finanziarie di un investitore siano denominate principalmente in una valuta (la cd. valuta dell'investitore) diversa da quella in cui sono effettuati i pagamenti, vi è il rischio che i tassi di cambio possano significativamente variare (anche a causa della svalutazione della valuta dei pagamenti/dell'apprezzamento della valuta dell'investitore) e che le autorità competenti impongano o modifichino i controlli sul cambio. Un aumento di valore della valuta dell'investitore rispetto alla valuta dei pagamenti determinerebbe una diminuzione del, e potrebbe influire negativamente sul, rendimento delle Obbligazioni e loro valore di mercato (ove espresso nella valuta dell'investitore).

Non è prevista la possibilità di rimborso anticipato delle Obbligazioni, nè ad opzione dell'Emittente nè dei possessori delle Obbligazioni.

Si precisa altresì che il prezzo di emissione delle Obbligazioni comprende delle commissioni implicite di collocamento, corrisposte dall'Emittente ai soggetti incaricati del collocamento e delle commissioni implicite di strutturazione a favore dell'Emittente. Tali commissioni implicite, mentre costituiscono una componente del prezzo d'emissione delle Obbligazioni (essendone un onere implicito), tuttavia non partecipano alla determinazione del prezzo di vendita/acquisto delle Obbligazioni in sede di successiva negoziazione delle Obbligazioni. In assenza di un apprezzamento della componente obbligazionaria e/o della componente derivativa, il prezzo di acquisto/vendita delle Obbligazioni in sede di successiva negoziazione delle Obbligazioni risulterà quindi inferiore al loro prezzo d'emissione fin dal giorno successivo all'emissione stessa. Non sono previste commissioni di sottoscrizione a carico degli obbligazionisti. Possono tuttavia sussistere oneri relativi all'apertura di un deposito titoli e di un correlato conto corrente presso gli intermediari autorizzati, in quanto le Obbligazioni costituiscono titoli dematerializzati ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 24 giugno 1998 n. 213 e del provvedimento congiunto CONSOB e Banca d'Italia del 22 febbraio 2008 (come successivamente modificati ed integrati).

L'Emittente non applicherà oneri, commissioni e spese ulteriori nelle fasi di sottoscrizione, collocamento e rimborso delle Obbligazioni.

FATTORI DI RISCHIO

1.3 Scomposizione del prezzo, esemplificazioni del rendimento delle obbligazioni e comparazione con titolo a basso rischio Emittente

Esemplificazioni e Scomposizione Dello Strumento Finanziario

Le Obbligazioni si caratterizzano per una componente obbligazionaria che assicura un rendimento (effettivo su base annua al netto dell'effetto fiscale) minimo garantito pari al 3,92% (calcolato in regime di capitalizzazione composta) e per una componente derivativa rappresentata da un'opzione call europea. L'ulteriore rendimento eventuale è legato all'andamento del Paniere di Riferimento costituito dall'indice armonizzato (non rivisto) dei prezzi al consumo (esclusa la componente tabacco) che registra il tasso d'inflazione relativa agli Stati dell'Unione Monetaria Europea su base mensile, tale indice correntemente calcolato da Eurostat (Non-revised Index of Consumer Prices Excluding Tobacco). Quest'ultimo si confronta con quello minimo garantito per la sua aleatorietà. Nel prezzo delle Obbligazioni sono altresì comprese commissioni implicite di collocamento riconosciute dall'Emittente ai Collocatori e delle commissioni implicite di strutturazione a favore dell'Emittente.

Per ciascun Prestito nelle presenti Condizioni Definitive sono indicate tra l'altro:

- i) le finalità di investimento.
- ii) la descrizione della scomposizione delle varie componenti costitutive le Obbligazioni (obbligazionaria, derivativa, commissioni implicite di collocamento e di strutturazione).
- iii) le esemplificazioni dei rendimenti.
- iv) la comparazione con il rendimento effettivo annuo (al lordo ed al netto dell'effetto fiscale) di un titolo a basso rischio emittente di simile scadenza e vita residua (BTP).
- v) la descrizione dell'andamento storico del Sottostante.

Si precisa che le informazioni di cui sopra sono fornite a titolo esemplificativo nella Nota Informativa al paragrafo 2.6 contenente la "Finalità di investimento", il "Metodo di valutazione delle Obbligazioni – Scomposizione del prezzo di emissione", l'"Esemplificazione dei rendimenti", la "Comparazione con Titolo di Stato di simile scadenza".

1.4 FATTORI DI RISCHIO RELATIVI ALLE OBBLIGAZIONI

Rischio Emittente

Il Rischio Emittente è il rischio che l'Emittente non sia in grado di adempiere agli obblighi assunti con le Obbligazioni alle scadenze indicate nelle Condizioni Definitive.

Acquistando le Obbligazioni, l'investitore diventa un finanziatore dell'Emittente ed acquista il diritto a percepire il pagamento di qualsiasi importo relativo alle Obbligazioni. Pertanto, nel caso in cui l'Emittente non sia in grado di onorare i propri obblighi relativi a tali pagamenti, tale diritto potrebbe essere pregiudicato.

FATTORI DI RISCHIO

Per i rischi relativi all'Emittente, si rinvia al capitolo "Fattori di Rischio" di cui al Documento di Registrazione.

Rischio connesso alla assenza di garanzie specifiche per le Obbligazioni

Le Obbligazioni costituiscono un debito chirografario dell'Emittente, cioè esse non sono assistite da garanzie reali dell'Emittente ovvero prestate da terzi né da garanzie personali prestate da terzi, né in particolare sono assistite dalla garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.

Non è prevista inoltre limitazione alcuna alla possibilità per l'Emittente di costituire (ovvero di far costituire da terzi) garanzie reali o di far rilasciare da terzi garanzie personali ovvero di costituire (o far costituire da terzi) patrimoni di destinazione a garanzia degli obblighi dell'Emittente relativamente a titoli di debito emessi dall'Emittente diversi dalle Obbligazioni.

Eventuali prestazioni da parte dell'Emittente ovvero di terzi di garanzie reali o personali (ivi inclusa la costituzione da parte dell'Emittente ovvero di terzi garanti di patrimoni di destinazione) in relazione a titoli di debito dell'Emittente diversi dalle Obbligazioni di cui alla Nota Informativa potrebbero conseguentemente comportare una diminuzione del patrimonio generale dell'Emittente disponibile per il soddisfacimento delle ragioni di credito dei possessori delle Obbligazioni, in concorso con gli altri creditori di pari grado chirografi ed, in ultima istanza, una diminuzione anche significativa del valore di mercato delle Obbligazioni rispetto a quello di altri strumenti finanziari di debito emessi dall'Emittente assistiti da garanzia reale e/o personale e/o da un vincolo di destinazione ed aventi per il resto caratteristiche simili alle Obbligazioni.

Rischio relativo alla vendita delle Obbligazioni prima della scadenza

I rischi relativi alla vendita delle Obbligazioni si riferiscono alle ipotesi in cui il sottoscrittore intenda procedere alla vendita delle Obbligazioni prima della relativa scadenza. Non vi è alcuna garanzia che il valore di mercato delle Obbligazioni rimanga costante per tutta la durata delle Obbligazioni. Il valore di mercato (e quindi il prezzo di vendita) delle Obbligazioni subisce infatti l'influenza di diversi fattori, la maggior parte dei quali al di fuori del controllo dell'Emittente, quali: la variazione dei tassi di mercato (si veda a questo proposito il "Rischio di Tasso"), la struttura dei mercati in cui è possibile rivendere le Obbligazioni (si veda a questo proposito il "Rischio di liquidità"), le variazioni del merito di credito dell'Emittente (si veda a questo proposito il "Rischio di deterioramento del merito di credito dell'Emittente"), la presenza di oneri impliciti (si veda a questo proposito il "Rischio di deprezzamento connesso alla presenza di commissioni implicite nella scomposizione del prezzo di emissione delle Obbligazioni"), la durata residua delle Obbligazioni.

Pertanto, a causa di tali fattori, il prezzo di mercato delle Obbligazioni potrebbe ridursi anche al di sotto del Valore Nominale, generando una rilevante perdita in conto capitale per l'investitore.

FATTORI DI RISCHIO

Rischio di tasso

Il valore di mercato delle Obbligazioni potrebbe variare nel corso della durata delle medesime a causa dell'andamento dei tassi di mercato.

Fluttuazioni dei tassi di interesse sui mercati finanziari e relativi all'andamento del Sottostante ricompreso nel Paniere di Riferimento potrebbero determinare temporanei disallineamenti del valore della Cedola Call, rispetto ai livelli dei tassi di riferimento espressi dai mercati finanziari, e conseguentemente determinare variazioni sui prezzi dei titoli.

In particolare, poiché le Obbligazioni sono costituite, oltre che da una componente derivativa, anche da una componente obbligazionaria, l'investimento nelle Obbligazioni comporta il rischio che, a costanza di valore della componente derivativa, variazioni in aumento nel livello dei tassi di interesse riducano il valore della componente obbligazionaria pura, riducendo conseguentemente il valore delle Obbligazioni.

Inoltre, le fluttuazioni dei tassi di interesse sui mercati finanziari si ripercuotono sui prezzi e quindi sui rendimenti delle Obbligazioni in modo tanto più accentuato quanto più lunga è la loro vita residua.

Conseguentemente, qualora gli investitori decidessero di vendere le Obbligazioni prima della loro scadenza, il valore di mercato potrebbe risultare inferiore anche in maniera significativa al prezzo di sottoscrizione delle Obbligazioni ovvero all'importo inizialmente investito nelle Obbligazioni e quindi il rendimento effettivo dell'investimento potrebbe risultare anche significativamente diverso ovvero significativamente inferiore a quello corrente al momento della sottoscrizione ipotizzando di mantenere l'investimento fino alla scadenza.

Rischio di liquidità

Si precisa che potrebbe essere difficile ovvero impossibile per l'investitore vendere prontamente e ad un prezzo in linea con il mercato, le Obbligazioni prima della loro naturale scadenza.

Non vi è difatti alcuna garanzia che in relazione alle Obbligazioni venga ad esistenza un mercato secondario ovvero che un tale mercato secondario, laddove venga ad esistenza, sia un mercato liquido. Il portatore delle Obbligazioni potrebbe quindi trovarsi nell'impossibilità o nella difficoltà di liquidare il proprio investimento prima della sua naturale scadenza a meno di dover accettare una riduzione anche significativa del prezzo delle Obbligazioni pur di trovare una controparte disposta a comprarlo. Pertanto, l'investitore, nell'elaborare la propria strategia finanziaria, deve avere ben presente che l'orizzonte temporale dell'investimento nelle Obbligazioni (definito dalla durata delle stesse all'atto dell'emissione) deve essere in linea con le sue future esigenze di liquidità.

L'Emittente si riserva, una volta assolte le formalità previste dalla normativa vigente e una volta verificata la sussistenza dei requisiti richiesti dal Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana S.p.A., la facoltà di richiedere alla stessa Borsa Italiana S.p.A. l'ammissione alla quotazione ufficiale dei Prestiti Obbligazionari sul Mercato Telematico delle Obbligazioni (MOT).

FATTORI DI RISCHIO

La Borsa Italiana S.p.A. ha rilasciato il giudizio di ammissibilità alla quotazione ufficiale dei Prestiti Obbligazionari che saranno emessi a valere sul Programma presso il Mercato Telematico delle Obbligazioni gestito da Borsa Italiana con provvedimento n. LOL - 000827 dell'8 luglio 2011.

L'Emittente si riserva altresì il diritto di richiedere l'ammissione a quotazione delle Obbligazioni presso altri mercati regolamentati, italiani od anche esteri, ovvero di richiedere la trattazione delle Obbligazioni presso sistemi multilaterali di negoziazione anche partecipati dall'Emittente o da altre società del Gruppo o su sistemi di internalizzazione sistematica anche proprietari dell'Emittente o di altre società del Gruppo e di adottare tutte le azioni a ciò necessarie.

L'Emittente non assume l'onere di controparte non impegnandosi incondizionatamente al riacquisto di qualunque quantitativo di Obbligazioni su iniziativa dell'investitore.

Laddove l'Emittente si avvalga della facoltà di procedere alla chiusura anticipata dell'offerta durante il periodo di offerta, l'investitore deve tenere presente che tale circostanza potrebbe determinare una riduzione dell'ammontare di titoli in circolazione rispetto all'ammontare originariamente previsto, incidendo così sulla liquidità delle Obbligazioni.

Rischio di deterioramento del merito di credito dell'Emittente

Le Obbligazioni potranno deprezzarsi in caso di peggioramento della situazione finanziaria ovvero in caso di deterioramento del merito creditizio dell'Emittente e/o della capogruppo. Tali peggioramenti possono essere espressi anche dall'aumento degli *spread* di credito dell'Emittente e/o della capogruppo, come ad esempio rilevati attraverso le quotazioni dei Credit Default Swap riferiti alla capogruppo, e dal peggioramento dei livelli di rating (ivi compresi l'outlook) assegnati all'Emittente e/o alla capogruppo.

Non si può quindi escludere che i corsi dei titoli sul mercato secondario possano essere influenzati da un diverso apprezzamento del rischio connesso all'Emittente e/o alla capogruppo.

Rischio di deprezzamento connesso alla presenza di commissioni implicite nella scomposizione del prezzo di emissione delle Obbligazioni

Il prezzo di emissione delle Obbligazioni comprende delle commissioni implicite di collocamento, corrisposte dall'Emittente ai soggetti incaricati del collocamento e delle commissioni implicite di strutturazione a favore dell'Emittente. Tali commissioni implicite, mentre costituiscono una componente del prezzo d'emissione delle Obbligazioni, tuttavia non partecipano alla determinazione del prezzo di vendita/acquisto delle Obbligazioni in sede di successiva negoziazione delle Obbligazioni. In assenza di un apprezzamento della componente obbligazionaria e/o della componente derivativa, il prezzo di acquisto/vendita delle Obbligazioni in sede di successiva negoziazione delle Obbligazioni risulterà quindi inferiore al loro prezzo d'emissione fin dal giorno successivo all'emissione stessa.

Rischio di scostamento del rendimento dell'Obbligazione rispetto al rendimento di un titolo a basso rischio emittente

FATTORI DI RISCHIO

Alla data del confronto indicata nelle Condizioni Definitive, il rendimento effettivo su base annua delle Obbligazioni risulta inferiore rispetto al rendimento effettivo su base annua di un titolo di stato (a basso rischio emittente) di durata residua simile (per maggiori dettagli si rinvia ai paragrafi relativi alle esemplificazioni).

Rischio connesso all'apprezzamento della relazione rischio-rendimento

Nella Nota Informativa, al Paragrafo 5.3, sono determinati criteri di determinazione del prezzo di emissione e del rendimento degli strumenti finanziari.

Eventuali diversi apprezzamenti della relazione rischio-rendimento da parte del mercato possono determinare riduzioni anche significative, del prezzo delle obbligazioni. L'investitore deve considerare che il rendimento offerto dalle Obbligazioni dovrebbe essere sempre correlato al rischio connesso all'investimento nelle stesse: a titoli con maggior rischio dovrebbe sempre corrispondere un maggior rendimento.

Rischio di indicizzazione e fattori che incidono sulla variazione del Paniere di Riferimento

Le obbligazioni che saranno emesse nell'ambito del Programma presentano un rischio di indicizzazione, cioè un rischio relativo alla variazione negativa del Paniere di Riferimento e quindi alla variazione negativa del Sottostante compreso nel Paniere quale attività finanziaria sottostante le Obbligazioni.

L'andamento del Paniere di Riferimento e quindi del Sottostante compreso nel Paniere di Riferimento può essere determinato da numerosi fattori, talora imprevedibili e al di fuori del controllo dell'Emittente, correlati tra loro in maniera complessa, sicchè è possibile che i loro effetti si controbilancino e si compensino ovvero si enfatizzino reciprocamente.

I dati storici relativi all'andamento del Sottostante compreso nel Paniere di Riferimento non sono indicativi della sua performance futura.

Rischio connesso alle particolari modalità di determinazione della Cedola Call

Poichè la Cedola Call delle Obbligazioni è determinata in base alla partecipazione all'apprezzamento puntuale del Sottostante compreso nel Paniere di Riferimento come rilevato esclusivamente alle Date di Rilevazione, andamenti anche significativamente positivi del Sottostante nella durata delle Obbligazioni potrebbero essere completamente vanificati laddove si verificassero rilevanti cali dei valori di tale Sottostante in prossimità od alle Date di Rilevazione di tale apprezzamento puntuale, così da determinare che l'importo della Cedola Call sia comunque pari a zero.

Rischi derivanti da potenziali conflitti di interesse

- **Rischio connesso all'appartenenza dell'Emittente e della controparte di copertura al medesimo gruppo bancario**

L'Emittente potrà stipulare contratti di copertura del rischio connesso all'emissione delle Obbligazioni con controparti del proprio gruppo bancario di appartenenza. L'appartenenza dell'Emittente e della controparte per la copertura del rischio al

FATTORI DI RISCHIO

medesimo gruppo bancario potrebbe determinare una situazione di conflitto di interessi nei confronti degli investitori.

- **Rischio connesso all'appartenenza dei Collocatori al medesimo gruppo bancario dell'Emittente**

I Collocatori sono società appartenenti al Gruppo dell'Emittente, e tale circostanza potrebbe configurare una situazione di conflitto di interessi tra i Collocatori ed i clienti/investitori in quanto le Obbligazioni oggetto dell'offerta sono emesse da una società appartenente al medesimo gruppo bancario dei Collocatori.

- **Rischio connesso alla coincidenza fra Emittente e il Responsabile del Collocamento**

L'Emittente opererà quale Responsabile del Collocamento delle Obbligazioni e la coincidenza fra Emittente e Responsabile del Collocamento può determinare una situazione di conflitto di interessi nei confronti degli investitori, in quanto l'Emittente delle Obbligazioni risulta anche il soggetto al vertice delle attività di collocamento delle Obbligazioni medesime.

- **Rischio connesso a situazioni di conflitto d'interesse dei collocatori delle Obbligazioni**

I soggetti incaricati del collocamento potrebbero versare, rispetto al collocamento stesso, in una situazione di conflitto di interessi nei confronti degli investitori, poichè, a fronte dell'attività di collocamento, essi percepiscono una commissione di collocamento (implicita nel prezzo di emissione delle Obbligazioni).

Le presenti Condizioni Definitive contengono l'indicazione delle commissioni di collocamento riconosciute ai soggetti incaricati del collocamento.

Fermo restando quanto prima indicato, i soggetti incaricati del collocamento versano, rispetto al collocamento, in una ulteriore situazione di conflitto di interessi nei confronti degli investitori poichè tali soggetti incaricati appartengano al medesimo gruppo bancario di appartenenza dell'Emittente, in quanto il collocamento avrebbe ad oggetto titoli emessi da una società collegata.

- **Rischio connesso alla coincidenza fra Emittente e market maker**

L'Emittente opererà altresì quale market maker e tale coincidenza potrebbe determinare una situazione di conflitto di interessi nei confronti degli investitori.

- **Rischio connesso alla coincidenza fra Emittente e Agente di Calcolo**

L'Emittente opererà quale Agente di Calcolo delle Obbligazioni e la coincidenza fra Emittente e Agente di Calcolo potrebbe determinare una situazione di conflitto di interessi nei confronti degli investitori.

- **Rischio connesso alla coincidenza dell'Emittente con il gestore del Sistema di Internalizzazione Sistemica od all'ammissione a negoziazione delle**

FATTORI DI RISCHIO

Obbligazioni su sistemi multilaterali di negoziazioni gestiti da una società partecipata dall'Emittente

L'Emittente si riserva il diritto di richiedere la trattazione delle Obbligazioni presso sistemi multilaterali di negoziazione anche partecipati dall'Emittente o da altre società del Gruppo o su sistemi di internalizzazione sistematica anche proprietari dell'Emittente o di altre società del Gruppo. Tale situazione potrebbe determinare un conflitto di interessi nei confronti degli investitori.

- **Rischio connesso ai costi eventualmente sostenuti dall'Emittente derivanti dalla risoluzione consensuale anticipata ovvero dall'incremento dei contratti di copertura del rischio stipulati dall'Emittente in connessione con l'emissione delle Obbligazioni**

L'Emittente si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione consensuale anticipata (totale o parziale) dei contratti di copertura del rischio stipulati dall'Emittente in connessione con l'emissione delle Obbligazioni, qualora l'importo nozionale complessivo dei suindicati contratti di copertura del rischio risultasse superiore all'importo nominale complessivo delle Obbligazioni effettivamente collocate. Detti costi di risoluzione consensuale anticipata (totale o parziale) saranno sostenuti dall'Emittente.

Parimenti, laddove l'importo nominale complessivo delle Obbligazioni collocate risultasse superiore all'importo nozionale dei contratti di copertura del rischio stipulati dall'Emittente in connessione con l'emissione delle Obbligazioni, l'Emittente si assumerà l'onere derivante dall'incremento dell'importo nozionale dei predetti contratti.

Tale situazione potrebbe determinare un conflitto di interessi nei confronti degli investitori dell'Emittente e dei Collocatori, atteso che i collocatori Banca Fideuram S.p.A. e Sanpaolo Invest SIM S.p.A. sono società appartenenti al medesimo gruppo (Intesa Sanpaolo) cui appartiene l'Emittente.

- **Rischio connesso alla circostanza che il prezzo di emissione delle Obbligazioni comprende una commissione implicita a favore dell'Emittente**

Il prezzo di emissione delle Obbligazioni comprende commissioni implicite di strutturazione a favore dell'Emittente complessivamente pari per ciascuna Obbligazione all'1,65% del Valore Nominale Unitario. Tale situazione potrebbe determinare un conflitto di interessi nei confronti degli investitori sia dell'Emittente che dei Collocatori, in quanto tale commissione è a favore di una società appartenente al medesimo gruppo (Intesa Sanpaolo) cui appartengono i Collocatori.

Rischio connesso al rating dell'Emittente ovvero delle Obbligazioni

All'Emittente è stato assegnato il rating indicato nelle presenti Condizioni Definitive dalle agenzie di rating ivi indicate. Il rating attribuito all'Emittente costituisce una valutazione della capacità dell'Emittente di assolvere i propri impegni finanziari, ivi compresi quelli relativi alle Obbligazioni.

FATTORI DI RISCHIO

Non è previsto il rilascio di un separato rating in relazione alle Obbligazioni e pertanto l'investitore è esposto al rischio di sottoscrivere un titolo di debito non preventivamente analizzato e classificato dalle agenzie di rating. Non vi è inoltre alcuna garanzia che, laddove un rating sia successivamente assegnato alle Obbligazioni, tale rating rifletta propriamente e nella sua interezza ogni rischio relativo ad un investimento nelle Obbligazioni, ovvero che tale rating rimanga costante ed immutato per tutta la durata delle Obbligazioni e non sia oggetto di modifica, revisione od addirittura ritiro da parte dell'agenzia di rating.

Ogni modifica effettiva ovvero attesa dei ratings attribuiti all'Emittente (ivi compresi l'outlook) o di quelli attribuiti alla Capogruppo potrebbe influire sul valore di mercato delle Obbligazioni. In particolare, un peggioramento del merito di credito dell'Emittente potrebbe determinare una diminuzione del valore di mercato delle Obbligazioni. Viceversa, deve osservarsi che, poiché il rendimento delle Obbligazioni dipende da una serie di fattori e non solo dalle capacità dell'Emittente di assolvere i propri impegni finanziari relativamente alle Obbligazioni, non vi è alcuna garanzia che un miglioramento dei rating dell'Emittente determini un incremento del valore di mercato delle Obbligazioni ovvero una diminuzione degli altri rischi di investimento correlati alle Obbligazioni.

Il rating non costituisce una raccomandazione d'acquisto, di vendita ovvero per la detenzione di strumenti finanziari ed esso può essere oggetto di modifica ovvero addirittura ritirato in qualsiasi momento dall'agenzia di rating che ha provveduto al suo rilascio iniziale.

Rischio connesso alle determinazioni e rettifiche operate dall'Agente di Calcolo

Il Regolamento delle Obbligazioni prevede al verificarsi di fatti perturbativi della regolare rilevazione dei valori del Sottostante, la rilevazione dei valori di tale Sottostante da parte dell'Agente di Calcolo. In relazione al Prestito gli Eventi di Turbativa e le modalità di rilevazione ad esito di tali eventi sono indicati nelle presenti Condizioni Definitive.

Rischio connesso alla possibilità di modifiche da parte dell'Emittente del Regolamento d'emissione ovvero di modifiche legislative

L'Emittente avrà la facoltà, senza necessità del preventivo assenso degli obbligazionisti, di apportare al Regolamento le modifiche che l'Emittente ritenga necessarie al fine di eliminare errori materiali, ambiguità od imprecisioni nel testo. E' comunque previsto che tali modifiche possano essere effettuate dall'Emittente esclusivamente a condizione che esse non pregiudichino i diritti e gli interessi degli obbligazionisti.

Le Obbligazioni che saranno emesse a valere sul Programma descritto nella Nota Informativa saranno regolate dalla legge italiana. Non vi è alcuna garanzia che eventuali modifiche alle leggi o regolamenti applicabili successivamente alla data della Nota Informativa non possano incidere, anche negativamente, sui diritti dei portatori delle Obbligazioni.

Rischio connesso alle limitate informazioni successive all'emissione

Nessuna informazione relativa alle Obbligazioni sarà fornita dall'Emittente in relazione alle Obbligazioni oltre le pubblicazioni previste dal Regolamento. Le limitate informazioni successive all'emissione potrebbero incidere significativamente sulla possibilità per l'investitore di individuare agevolmente il valore di mercato delle Obbligazioni ovvero sulla loro liquidità.

FATTORI DI RISCHIO

Rischio legato al ritiro ovvero alla revoca dell'offerta

Si precisa che, per ciascun Prestito, l'Emittente si riserva la facoltà di revocare l'offerta delle Obbligazioni qualora tra la data di pubblicazione delle relative Condizioni Definitive e il giorno antecedente l'inizio del Periodo di Offerta dovessero verificarsi circostanze straordinarie, eventi negativi od accadimenti di rilievo. L'Emittente si riserva altresì la facoltà di ritirare, in tutto o in parte, l'offerta delle Obbligazioni entro la data di emissione delle relative Obbligazioni, al ricorrere di circostanze straordinarie, eventi negativi od accadimenti di rilievo. Per maggiori dettagli si rimanda al Capitolo 5 della Nota Informativa.

Rischio connesso alla possibilità di modifiche del regime fiscale delle Obbligazioni

I valori lordi e netti relativi al rendimento delle Obbligazioni sono contenuti nelle presenti Condizioni Definitive e sono calcolati sulla base del regime fiscale in vigore alla data di pubblicazione delle presenti Condizioni Definitive. Non è possibile prevedere se tale regime fiscale potrà subire eventuali modifiche nella durata delle Obbligazioni nè quindi può essere escluso che, in caso di modifiche, i valori netti indicati possano discostarsi, anche sensibilmente, da quelli che saranno effettivamente applicabili alle Obbligazioni alle varie date di pagamento.

Saranno a carico degli obbligazionisti ogni imposta e tassa, presente o futura che per legge colpiscono o dovessero colpire le Obbligazioni od alle quali le Obbligazioni vengano comunque ad essere soggette.

Eventuali maggiori prelievi fiscali sui redditi o sulle plusvalenze relative alle Obbligazioni, ad esito di sopravvenute modifiche legislative o regolamentari ovvero di sopravvenute prassi interpretative dell'amministrazione finanziaria, comporteranno conseguentemente una riduzione del rendimento delle Obbligazioni al netto del prelievo fiscale, senza che ciò determini obbligo alcuno per l'Emittente di corrispondere agli obbligazionisti alcun importo aggiuntivo a compensazione di tale maggiore prelievo fiscale.

1.5 ULTERIORI FATTORI DI RISCHIO RELATIVI ALLE OBBLIGAZIONI OFFERTE

Esistono i seguenti ulteriori fattori di rischio specifici relativi alle Obbligazioni di cui alle presenti Condizioni Definitive rispetto a quanto sopra rappresentato:

Rischio connesso all'assenza di una garanzia di sottoscrizione/rilievo/accollo delle Obbligazioni per l'importo non collocato

Si segnala che i Collocatori opereranno come collocatori del Prestito Obbligazionario senza assunzione a fermo nè assunzione di garanzia nei confronti dell'Emittente. Conseguentemente, in considerazione della circostanza che il Prestito sarà emesso nei soli limiti delle adesioni validamente pervenute entro la chiusura del Periodo di Offerta, l'importo totale effettivamente emesso del Prestito Obbligazionario potrà risultare anche significativamente inferiore all'importo nominale massimo offerto del Prestito Obbligazionario.

FATTORI DI RISCHIO

Fermi quindi restando i fattori di rischio già richiamati nel precedente paragrafo 1.4, il ridotto importo effettivamente emesso del Prestito Obbligazionario potrebbe incidere negativamente in maniera significativa sulla liquidità delle Obbligazioni per cui l'investitore potrebbe trovare ulteriori difficoltà nel liquidare il proprio investimento.

2. CARATTERISTICHE DELLE OBBLIGAZIONI

1. **Emittente:** Banca IMI S.p.A.
2. **Tipologia di Obbligazioni:** Obbligazioni strutturate con Opzione Call Europea
3. **Numero della Tranche:** 1
4. **Valuta:** Euro
5. **Ammontare nominale complessivo:**
 - **Tranche:** Sino ad Euro 60.000.000.

L'Emittente potrà, durante il Periodo di Offerta, aumentare l'importo nominale massimo del Prestito offerto in sottoscrizione e quindi il numero massimo delle Obbligazioni oggetto d'offerta, sino ad Euro 90.000.000 secondo le modalità indicate nella Nota Informativa. L'importo nominale effettivamente emesso del Prestito, e quindi il numero delle Obbligazioni effettivamente emesse, sarà comunicato dall'Emittente secondo le modalità indicate nella Nota Informativa.
 - **Serie:** Sino ad Euro 60.000.000.

L'Emittente potrà, durante il Periodo di Offerta, aumentare l'importo nominale massimo del Prestito offerto in sottoscrizione e quindi il numero massimo delle Obbligazioni oggetto d'offerta, sino ad Euro 90.000.000 secondo le modalità indicate nella Nota Informativa. L'importo nominale effettivamente emesso del Prestito, e quindi il numero delle Obbligazioni effettivamente emesse, sarà comunicato dall'Emittente secondo le modalità indicate nella Nota Informativa.
6. **Valore Nominale Unitario delle Obbligazioni:** Euro 1.000.
7. **Prezzo di Emissione:** 100% del Valore Nominale Unitario, e quindi Euro 1.000 per ogni Obbligazione di Euro 1.000 Valore Nominale Unitario.
8. **Data di Emissione:** 9 novembre 2011

9. **Data di Godimento:** 9 novembre 2011
10. **Data di Scadenza:** 9 novembre 2021. La durata delle Obbligazioni è quindi pari a 10 (dieci) anni.
11. **Importo di rimborso alla Data di Scadenza:** 158,60% del Valore Nominale Unitario, e quindi Euro 1.586 per ogni Obbligazione di Euro 1.000 Valore Nominale Unitario
12. **Opzione di rimborso anticipato (Call) a favore dell’Emittente:** Non prevista
13. **Opzione di rimborso anticipato (Put) a favore degli obbligazionisti:** Non prevista
14. **Cedole Call:** Le Obbligazioni corrisponderanno una Cedola Call.
- La Cedola Call è calcolata secondo la Formula di Calcolo di cui all’art. 7 del Regolamento, che qui si riporta
- $$C = VN * \min \{ \text{Tasso Massimo}; \max [\text{Tasso Minimo}; FP * \max (0; \text{Performance Paniere}) +/- \text{Spread}] \}$$
- (i) **Date di Pagamento Interessi Call:** 9 novembre 2021.
- (ii) **Tasso Massimo:** Non è previsto alcun Tasso Massimo (i.e. il Tasso Massimo è pari ad infinito)
- (iii) **Tasso Minimo:** Non è previsto alcun Tasso Minimo (i.e. il Tasso Minimo è pari a zero)
- (iv) **Fattore di partecipazione (“FP”) e Spread della Cedola Call:** Il fattore di partecipazione è 1 (ovvero in percentuale il 100%).
- Non è previsto alcuno Spread (i.e. lo Spread è pari a zero).
- (v) **Composizione del Paniere di Riferimento e Sottostante/i e relativi pesi, informazioni sui Sottostanti:** Il Paniere di Riferimento è costituito da un solo Sottostante, l’indice *Non-revised Index of Consumer Prices excluding Tobacco* (tale indice di seguito l’**“Indice Inflazione Europea”** od in breve anche l’**“Indice”**), un indice (non rivisto) dei prezzi al consumo (esclusa la componente tabacco) che registra il tasso d’inflazione relativa agli Stati dell’Unione Monetaria Europea su base mensile. Tale indice è correntemente calcolato da Eurostat (*Statistical Office of the European Communities*).
- Informazioni sull’Indice e sul suo recente andamento sono disponibili sul sito web di Eurostat <http://europa.eu.int/comm/eurostat> nonchè sul circuito *Bloomberg* alla pagina “CPTFEMU” (o in futuro qualsiasi altra pagina o servizio che dovesse

ufficialmente sostituirla).

Ai fini delle presenti Condizioni Definitive, “**Sponsor dell’Indice**” od in breve “**Sponsor**” sta ad indicare il soggetto che provvede ufficialmente (direttamente o tramite incaricati terzi) alla pubblicazione o comunicazione del valore dell’Indice, ovvero, in ipotesi di avvenuta sostituzione dell’Indice Inflazione Europea con altro indice al ricorrere di un Evento Straordinario, il soggetto che provvede ufficialmente (direttamente o tramite incaricati terzi) alla pubblicazione o comunicazione del valore di tale indice sostitutivo.

Lo Sponsor dell’indice è correntemente Eurostat.

L’Indice è rilevato e calcolato unicamente dallo Sponsor dell’Indice. Banca IMI S.p.A. non sarà responsabile per eventuali errori ed omissioni commessi dallo Sponsor nel calcolo dell’Indice.

La Performance Paniere, cioè l’apprezzamento puntuale del Paniere di Riferimento, e quindi del Sottostante, è determinato sulla base della seguente formula

PerformancePFSingola(i)=

$$\left(\frac{\text{Sottostante}_{(i)}^{\text{Finale}} - \text{Sottostante}_{(i)}^{\text{Iniziale}}}{\text{Sottostante}_{(i)}^{\text{Iniziale}}} \right)$$

Informazioni sull’andamento storico del Sottostante sono contenute infra nel Capitolo 10 “Simulazione retrospettiva” delle presenti Condizioni Definitive.

- (vi) **Data di Rilevazione Iniziale:** La Data di Rilevazione Iniziale per la Cedola Call è rappresentata dalla data in cui è stato pubblicato dallo Sponsor dell’Indice il valore dell’Indice Inflazione Europea relativo al mese di agosto 2010 (*i.e.* il 15 settembre 2010).
- (vii) **Data(e) di Rilevazione Intermedia Iniziale:** Poichè le Obbligazioni di cui alle presenti Condizioni Definitive sono Obbligazioni con opzione call europea, non sono previste date di rilevazione intermedia iniziale.
- (viii) **Data di Rilevazione Finale:** La Data di Rilevazione Finale per la Cedola Call è rappresentata dalla data in cui sia pubblicato dallo Sponsor dell’Indice il valore dell’Indice Inflazione Europea relativo al mese di agosto 2020, fermo restando quanto di seguito specificato al ricorrere di un Evento di Turbativa ovvero di un Evento Straordinario.

- (ix) **Data(e) di Rilevazione Intermedia Finale:** Poichè le Obbligazioni di cui alle presenti Condizioni Definitive sono Obbligazioni con opzione call europea, non sono previste date di rilevazione intermedia finale.
- (x) **Valori del/i Sottostante:** Per la Cedola Call, il valore dell'Indice Inflazione Europea alla relativa Data di Rilevazione Iniziale è quello pubblicato o comunicato dallo Sponsor per il mese di agosto 2010 e cioè 109,54.
- Per la Cedola Call, il valore dell'Indice Inflazione Europea alla relativa Data di Rilevazione Finale è quello pubblicato o comunicato dallo Sponsor per il mese di agosto 2020, fermo restando in ogni caso quanto di seguito previsto al ricorrere di un Evento di Turbativa ovvero di un Evento Straordinario.
- Fermo restando quanto di seguito previsto nell'ipotesi di un manifesto errore di pubblicazione da parte dello Sponsor, i valori dell'Indice Inflazione Europea da utilizzarsi ai fini della determinazione della Cedola Call saranno in ogni caso i valori inizialmente pubblicati od annunciati dallo Sponsor, sicchè eventuali revisioni successive dei relativi valori non saranno prese in considerazione.
- (xi) **Modalità di rilevazione del Valore di Riferimento Iniziale:** Il Valore di Riferimento Iniziale per la Cedola Call è quello pubblicato alla Data di Rilevazione Iniziale dallo Sponsor dell'Indice e cioè Eurostat, che quindi costituisce la Fonte Informativa del Valore di Riferimento Iniziale.
- (xii) **Modalità di rilevazione del Valore di Riferimento Intermedio Iniziale:** Non sono previste Date di Rilevazione Intermedia Iniziale e quindi non sono previsti Valori di Riferimento Intermedi Iniziali.
- (xiii) **Modalità di rilevazione del Valore di Riferimento Finale:** Il Valore di Riferimento Finale per la Cedola Call è quello pubblicato o comunicato alla Data di Rilevazione Finale dallo Sponsor dell'Indice e cioè Eurostat, che quindi costituirà la Fonte Informativa del Valore di Riferimento Finale, fermo restando in ogni caso quanto di seguito previsto al ricorrere alla relativa Data di Rilevazione Finale di un Evento di Turbativa ovvero di un Evento Straordinario.

Manifesto errore di pubblicazione

Resta inteso che laddove lo Sponsor abbia provveduto a correggere il Valore di Riferimento Finale dell'Indice Inflazione Europea (o dell'indice sostitutivo) manifestatamente erroneo e da utilizzarsi dall'Agente di Calcolo ai fini della determinazione della Cedola Call, l'Agente di Calcolo farà riferimento

ai fini della determinazione della Cedola Call al valore dell'Indice quale successivamente corretto, purchè tale pubblicazione corretta sia effettuata entro 30 giorni di calendario dall'originaria pubblicazione o comunicazione e comunque non oltre la relativa Data Limite.

“Data Limite” sta ad indicare, con riferimento al Valore di Riferimento Finale dell'Indice per la Cedola Call, il quinto giorno lavorativo bancario antecedente la data di pagamento della Cedola Call.

- (xiv) **Modalità di rilevazione del Valore di Riferimento Intermedio Finale:** Non sono previste Date di Rilevazione Intermedia Finale e quindi non sono previsti Valori di Riferimento Intermedi Finali.
- (xv) **Convenzione Giorni Lavorativi per le Date di Rilevazione:** Ove la Data di Rilevazione Finale cada in un qualsiasi giorno (diverso dal sabato e dalla domenica) in cui il sistema europeo dei pagamenti TARGET non sia aperto per la sua normale operatività, essa s'intenderà per ciò stesso ed automaticamente spostata al giorno (diverso dal sabato e dalla domenica) immediatamente successivo in cui il sistema europeo dei pagamenti TARGET sia aperto per la sua normale operatività.
- (xvi) **Eventi di Turbativa:** Laddove un valore dell'Indice Inflazione Europea da utilizzarsi ai fini della determinazione della Cedola Call ai sensi della formula di cui all'art 7 del Regolamento e di cui alle presenti Condizioni Definitive non venga ad essere pubblicato o comunicato dallo Sponsor entro il quinto giorno lavorativo bancario antecedente la data di pagamento della Cedola Call, e fermo restando quanto previsto al ricorrere di un Evento Straordinario, l'Agente di Calcolo provvederà a determinare autonomamente il valore del Sottostante per il relativo mese operando come segue:
- 1) in primo luogo, l'Agente di Calcolo, ove praticabile, provvederà a determinare autonomamente il valore dell'Indice Inflazione Europea per il relativo mese, utilizzando le medesime metodologie di determinazione alternativa del valore dell'Indice Inflazione Europea seguite dall'agente di calcolo del Titolo di Riferimento in conformità alle previsioni regolamentari del Titolo di Riferimento;
 - 2) in secondo luogo, ove quanto sopra non risulti praticabile per qualsiasi motivo, l'Agente di Calcolo provvederà a determinare

autonomamente il valore dell'Indice Inflazione Europea per il relativo mese, secondo la seguente formula:

$$\text{Inflazione}_{\text{Sostitutiva}} = \text{Inflazione}_{t-12} \left(\frac{\text{Inflazione}_{\text{Ultimo}}}{\text{Inflazione}_{\text{Ultimo-12}}} \right)$$

laddove:

$\text{Inflazione}_{\text{Sostitutiva}}$ sta ad indicare il valore dell'Indice Inflazione Europea per il relativo mese, quale determinato autonomamente dall'Agente di Calcolo;

Inflazione_{t-12} sta ad indicare il valore dell'Indice Inflazione Europea quale pubblicato o comunicato dallo Sponsor con riferimento al mese che è antecedente di 12 mesi di calendario il mese per il quale $\text{Inflazione}_{\text{Sostitutiva}}$ viene calcolato;

$\text{Inflazione}_{\text{Ultimo}}$ sta ad indicare l'ultimo valore dell'Indice Inflazione Europea pubblicato o comunicato dallo Sponsor antecedentemente al mese per il quale $\text{Inflazione}_{\text{Sostitutiva}}$ viene calcolato;

$\text{Inflazione}_{\text{Ultimo-12}}$ sta ad indicare il valore dell'Indice Inflazione Europea pubblicato o comunicato dallo Sponsor con riferimento al mese che è antecedente di 12 mesi di calendario il mese per il quale $\text{Inflazione}_{\text{Ultimo}}$ è stato pubblicato.

Per quanto occorrer possa, laddove un valore dell'Indice Inflazione Europea da utilizzarsi ai fini della determinazione della Cedola Call ai sensi della formula di cui all'art. 7 del Regolamento non venga ad essere pubblicato o comunicato dallo Sponsor entro il quinto giorno lavorativo bancario antecedente la data di pagamento della Cedola Call, ma venga comunque pubblicato o comunicato dallo Sponsor successivamente, il valore dell'Indice Inflazione Europea così successivamente pubblicato o comunicato dallo Sponsor non sarà comunque assunto dall'Agente di Calcolo ai fini della determinazione della Cedola Call e l'Agente di Calcolo provvederà a determinare la Cedola Call sulla base del valore dell'Indice Inflazione Europea dallo stesso autonomamente determinato in conformità a quanto sopra.

Ai sensi delle presenti condizioni definitive, **“Titolo di Riferimento”** sta ad indicare un titolo di Stato indicizzato all'andamento dell'inflazione europea emesso da uno dei seguenti Stati dell'Unione Europea: Italia, Francia, Germania o Spagna ed avente scadenza coincidente o prossima con la scadenza delle

Obbligazioni, come determinato dall'Agente di Calcolo. Laddove il titolo selezionato quale Titolo di Riferimento dall'Agente di Calcolo sia rimborsato prima della scadenza delle Obbligazioni, l'Agente di Calcolo provvederà a selezionare un nuovo Titolo di Riferimento.

(xvii) **Eventi Straordinari:**

1. Cessazione della pubblicazione dell'Indice Inflazione Europea

Laddove il valore dell'Indice Inflazione Europea non venga pubblicato o comunicato dallo Sponsor per 2 mesi consecutivi ovvero lo Sponsor comunichi che esso intende cessare la pubblicazione o comunicazione dell'Indice Inflazione Europea (ciascuno di tali eventi di seguito un **“Evento di Cessazione”**), l'Agente di Calcolo opererà come segue:

- a) in primo luogo, l'Agente di Calcolo utilizzerà, ai fini della determinazione della Cedola Call, in luogo dell'Indice Inflazione Europea, l'indice sostitutivo individuato in relazione al Titolo di Riferimento dall'agente di calcolo del Titolo di Riferimento in conformità alle previsioni regolamentari del Titolo di Riferimento;
- b) in secondo luogo, ovi non trovi applicazione la precedente lettera a) e lo Sponsor dell'Indice abbia comunicato od annunciato la sostituzione dell'Indice Inflazione Europea con un indice sostitutivo indicato dallo Sponsor, l'Agente di Calcolo utilizzerà, ai fini della determinazione della Cedola Call, in luogo dell'Indice Inflazione Europea, l'indice che abbia sostituito l'Indice Inflazione Europea e sempre che tale indice sostitutivo, a giudizio dell'Agente di Calcolo, sia calcolato utilizzando una formula od un metodo di calcolo sostanzialmente simile all'Indice Inflazione Europea;
- c) in terzo luogo, ove non trovino applicazione le precedenti lettere a) e b), l'Agente di Calcolo provvederà a richiedere a 5 primari operatori finanziari l'indicazione di un indice sostitutivo dell'Indice Inflazione Europea. Ove almeno 4 degli operatori richiesti forniscano l'indicazione richiesta ed almeno 3 degli operatori richiesti indichino un medesimo indice sostitutivo dell'Indice Inflazione Europea, l'Agente di Calcolo

utilizzerà, ai fini della determinazione della Cedola Call, l'indice sostitutivo così determinato in luogo dell'Indice Inflazione Europea;

- d) in quarto luogo, ove non trovino applicazione le precedenti lettere a), b) e c), l'Agente di Calcolo provvederà, entro il quinto giorno lavorativo bancario antecedente la data di pagamento della Cedola Call, a determinare autonomamente, secondo ragionevolezza e buona fede, un indice sostitutivo dell'Indice Inflazione Europea da utilizzare ai fini della determinazione della Cedola Call;
- e) in quinto luogo, ove non trovino applicazione le precedenti lettere a), b) c) e d), l'Agente di Calcolo provvederà, entro il quinto giorno lavorativo bancario antecedente la data di pagamento della Cedola Call, a determinare autonomamente, secondo ragionevolezza e buona fede, la Performance del Paniere da utilizzare ai fini della determinazione della Cedola Call.

A chiarimento ed integrazione delle disposizioni che precedono, laddove l'Agente di Calcolo, ad esito del verificarsi di un Evento di Cessazione, abbia provveduto all'individuazione di un indice sostitutivo dell'Indice Inflazione Europea in conformità alla lettera b) ovvero alla lettera c) ovvero alla lettera d) ovvero alla lettera e) del precedente comma, e successivamente (ma in ogni caso entro il quinto giorno lavorativo bancario antecedente la data di pagamento della Cedola Call) l'agente di calcolo del Titolo di Riferimento abbia provveduto ad individuare un indice sostitutivo dell'Indice Inflazione Europea diverso da quello individuato dall'Agente di Calcolo, l'Agente di Calcolo provvederà a determinare la Cedola Call sulla base di tale diverso indice sostitutivo dell'Indice Inflazione Europea individuato dall'agente di calcolo del Titolo di Riferimento e non già sulla base dell'indice sostitutivo dell'Indice Inflazione Europea quale originariamente individuato dall'Agente di Calcolo in conformità alla lettera b) ovvero alla lettera c) ovvero alla lettera d) ovvero alla lettera e) del primo comma.

2. Modifica della base di calcolo dell'Indice Inflazione Europea

Laddove, entro il quinto giorno lavorativo bancario

antecedente la data di pagamento della Cedola Call, l'Agente di Calcolo determini che l'Indice Inflazione Europea, ovvero, in ipotesi di avvenuta sostituzione dell'Indice Inflazione Europea al ricorrere delle ipotesi di cui sopra, l'indice utilizzato in sostituzione dell'Indice Inflazione Europea sia stato oggetto di modifica quanto alla sua base di calcolo, l'Agente di Calcolo continuerà a far riferimento a tale indice, pur modificato nella sua base di calcolo, ai fini della determinazione della Cedola Call, ma apporterà delle rettifiche ai livelli dell'Indice Inflazione Europea pubblicati o comunicati dallo Sponsor in conformità alle rettifiche operate dall'agente di calcolo del Titolo di Riferimento al fine di evitare, per quanto possibile, una discontinuità fra i valori dell'Indice prima della modifica della sua base di calcolo ed i valori dell'Indice successivamente a tale modifica.

3. Significative modifiche all'Indice Inflazione Europea

Laddove, entro il quinto giorno lavorativo bancario antecedente la data di pagamento della Cedola Call, lo Sponsor comunichi una significativa modifica nella formula o modalità di calcolo dell'Indice Inflazione Europea ovvero, in ipotesi di avvenuta sostituzione dell'Indice Inflazione Europea al ricorrere delle ipotesi di cui sopra, dell'indice sostitutivo, o comunque una modifica significativa dell'Indice Inflazione Europea ovvero dell'indice sostitutivo, l'Agente di Calcolo provvederà ad effettuare delle rettifiche ai livelli pubblicati dell'Indice Inflazione Europea o dell'indice sostitutivo in conformità alle rettifiche operate a valere sul Titolo di Riferimento ovvero comunque in conformità a metodologie di generale accettazione tendenti a neutralizzare il più possibile gli effetti distorsivi di tale evento.

Ciascuno degli eventi da 1 a 3 costituisce un Evento Straordinario.

- | | |
|-------------------------------|---|
| 15. Cedole Fisse: | Le Obbligazioni non corrisponderanno alcuna Cedola Fissa. |
| 16. Cedole Variabili: | Le Obbligazioni non corrisponderanno alcuna Cedola Variabile. |
| 17. Agente di Calcolo: | Banca IMI S.p.A.

L'Emittente anche quale l'Agente di Calcolo non fornisce alcuna garanzia per i valori dell'Indice |

Inflazione Europea come pubblicati e non assume alcuna responsabilità per eventuali errori od omissioni dello Sponsor dell'Indice o dei livelli rilevati dell'Indice Inflazione Europea ovvero per eventuali interruzioni nella pubblicazione dell'Indice Inflazione Europea.

- 18. Calendario Giorni Lavorativi Bancari:** Giorno lavorativo (diverso dal sabato e dalla domenica) secondo il calendario TARGET2.
- 19. Status delle Obbligazioni:** Obbligazioni non subordinate
- 20. Forma e regime di circolazione delle Obbligazioni:** Le Obbligazioni sono al portatore ed emesse in forma dematerializzata. Alla data d'emissione le Obbligazioni saranno accentrate presso Monte Titoli S.p.A. in regime di dematerializzazione ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 24 giugno 1998 n. 213 (come successivamente modificato ed integrato)
- 21. Anagrafica delle Obbligazioni:** Il Codice ISIN delle Obbligazioni è IT0004766587
- 22. Rating delle Obbligazioni:** Non previsto
- 23. Regime fiscale delle Obbligazioni:** Sono a carico degli obbligazionisti ogni imposta e tassa, presente o futura che per legge colpiscono o dovessero colpire od alle quali dovessero comunque essere soggette le Obbligazioni.

Quanto segue è una sintesi del regime fiscale proprio delle Obbligazioni applicabile alla data di pubblicazione delle presenti Condizioni Definitive a certe categorie di investitori residenti in Italia che detengono le Obbligazioni non in relazione ad un'impresa commerciale (gli "Investitori").

Gli Investitori sono tenuti a consultare i loro consulenti in merito al regime fiscale proprio dell'acquisto, della detenzione e della vendita delle Obbligazioni.

Tassazione degli interessi: gli interessi, i premi e gli altri frutti delle Obbligazioni (ivi compresa la differenza fra prezzo di rimborso e prezzo di emissione) (di seguito complessivamente denominati gli "Interessi") percepiti da persone fisiche fiscalmente residenti in Italia costituiscono redditi di capitale ai sensi dell'art. 44 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, (il "TUIR"), e sono sottoposti (salvo che sia stata esercitata l'opzione per l'applicazione del regime del Risparmio Gestito) ai sensi del Decreto Legislativo 1 aprile 1996, n. 239 (il "Decreto n. 239") a un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 12,50%. La Legge n. 148 del 14 settembre 2011 di

conversione del Decreto Legislativo n. 138 del 13 agosto 2011 ha disposto l'aumento della suindicata aliquota del 12,50% al 20% per gli Interessi maturati a far data dal 1° gennaio 2012.

Tassazione delle plusvalenze: ai sensi del Decreto Legislativo 21 novembre 1997, n. 461 (il "Decreto 461") un' imposta sostitutiva nella misura del 12,50% è applicabile sulle plusvalenze conseguite tramite la vendita, il trasferimento o il rimborso delle Obbligazioni, da persone fisiche che fiscalmente risiedono in Italia e detengono le Obbligazioni non in relazione ad un'impresa commerciale. La Legge n. 148 del 14 settembre 2011 di conversione del Decreto Legislativo n. 138 del 13 agosto 2011 ha disposto l'aumento della suindicata aliquota del 12,50% al 20% per le plusvalenze realizzate a partire dal 1° gennaio 2012. I predetti contribuenti possono scegliere la modalità di tassazione tra tre diversi regimi: "della dichiarazione", "amministrato" e "del risparmio gestito".

24. **Quotidiano/i su cui pubblicare gli eventuali avvisi per il pubblico:** Le comunicazioni dall'Emittente agli obbligazionisti saranno effettuate in conformità all'art. 13 del Regolamento sul quotidiano "MF" o in assenza sul quotidiano "Il Corriere della Sera" o "Il Sole 24 Ore" e sui rispettivi siti web dell'Emittente e dei Collocatori.
25. **Tecniche per la correzione di pubblicazioni erranee** Non Applicabile.

3. INFORMAZIONI SULL'OFFERTA DELLE OBBLIGAZIONI

1. **Condizioni alle quali la Singola Offerta è subordinata:** L'offerta delle Obbligazioni non è subordinata ad alcuna condizione
2. **Importo nominale complessivo offerto in sottoscrizione e numero massimo delle Obbligazioni offerte:** L'importo nominale complessivo massimo offerto del Prestito è pari a EUR 60.000.000, per un totale di n. 60.000 Obbligazioni, ciascuna del Valore Nominale Unitario pari a EUR 1.000.

L'Emittente potrà, durante il Periodo di Offerta, aumentare l'importo nominale massimo del Prestito offerto in sottoscrizione e quindi il numero massimo delle Obbligazioni oggetto d'offerta sino all'importo di EUR 90.000.000, per un totale di massime n. 90.000 Obbligazioni, ciascuna del Valore Nominale Unitario pari a EUR 1.000, secondo le modalità indicate nella Nota Informativa. L'importo nominale effettivamente emesso del Prestito, e quindi il numero delle Obbligazioni effettivamente emesse, sarà comunicato

dall'Emittente secondo le modalità indicate nella Nota Informativa.

3. Periodo d'Offerta:

Dalle ore 9:00 del 4 ottobre 2011 alle ore 16:30 del 31 ottobre 2011.

L'Emittente potrà prorogare il Periodo di Offerta, così come provvedere alla chiusura anticipata del Periodo di Offerta, secondo le modalità indicate nella Nota Informativa. L'Emittente altresì procederà alla chiusura anticipata del Periodo di Offerta una volta che le adesioni abbiano raggiunto un ammontare nominale complessivo pari al 90% dell'importo nominale complessivo massimo offerto del Prestito, secondo le modalità indicate nella Nota Informativa. La chiusura anticipata del Periodo di Offerta avrà efficacia dal primo giorno successivo a quello di pubblicazione dell'avviso di chiusura anticipata.

4. Revoca e Ritiro dell'Offerta:

L'Emittente potrà revocare ovvero ritirare la Singola Offerta secondo le modalità indicate nella Nota Informativa.

5. Procedure di adesione – Collocamento fuori sede ed online:

Le procedure di adesione sono indicate nella Nota Informativa.

Fermo restando quanto infra previsto per le domande di adesione raccolte fuori sede, le domande di adesione sono revocabili mediante comunicazione di revoca effettuata entro la scadenza del Periodo d'Offerta (come anticipatamente chiuso) presso gli sportelli del Collocatore che ha ricevuto l'adesione. E' previsto un collocamento fuori sede delle Obbligazioni. Non è previsto un collocamento a distanza o comunque online delle Obbligazioni.

Per le domande di adesione raccolte fuori sede, si applica il disposto dell'art. 30, comma 6, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n° 58, il quale prevede che l'efficacia dei contratti conclusi fuori sede per il tramite di promotori finanziari è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione degli stessi da parte dell'investitore. Entro detto termine l'investitore può comunicare il proprio recesso senza spese nè corrispettivo al promotore finanziario o al Collocatore.

La data ultima in cui sarà possibile aderire all'offerta fuori sede è il 31 ottobre 2011, salvo chiusura anticipata.

E' prevista la possibilità di presentare domande di

adesione multiple.

- 6. Lotto Minimo:** Le Obbligazioni possono essere sottoscritte (i) in un lotto minimo di n. 1 Obbligazione (il “Lotto Minimo”) per un importo nominale complessivo di Euro 1.000 o (ii) in un numero intero di Obbligazioni superiore al Lotto Minimo e purchè sia multiplo intero di 1.
- 7. Pagamento e consegna delle Obbligazioni:** Il pagamento integrale del prezzo d’offerta delle Obbligazioni assegnate dovrà essere effettuato dal sottoscrittore alla Data di Emissione presso il Collocatore che ha ricevuto l’adesione.
- Contestualmente al pagamento del prezzo d’offerta per le Obbligazioni assegnate, queste saranno messe a disposizione degli aventi diritto, in forma dematerializzata, mediante contabilizzazione sui conti di deposito intrattenuti dal relativo Collocatore presso Monte Titoli.
- 8. Destinatari della Singola Offerta:** Le Obbligazioni saranno offerte esclusivamente in Italia al pubblico indistinto.
- Possono aderire all’offerta anche gli Investitori Qualificati, come definiti nella Nota Informativa.
- 9. Criteri di riparto:** Nel caso le adesioni validamente pervenute durante il Periodo di Offerta risultino superiori all’ ammontare complessivo del Prestito, quale eventualmente incrementato dall’Emittente, il Responsabile del Collocamento provvederà al riparto ed assegnazione dell’ammontare complessivo delle Obbligazioni del Prestito secondo i criteri di riparto indicati nella Nota Informativa.
- 10. Prezzo d’offerta:** 100% del Valore Nominale Unitario, e quindi Euro 1.000 per ogni Obbligazione di Euro 1.000 Valore Nominale Unitario.
- 11. Data per il pagamento del prezzo d’offerta:** La Data di Emissione
- 12. Collocatori/Collocatori Garanti:** Le seguenti istituzioni opereranno quali Collocatori delle Obbligazioni senza assunzione di garanzia:
- Banca Fideuram S.p.A., con sede legale in Piazzale Giulio Douhet, 31 00143 Roma;
 - Sanpaolo Invest SIM S.p.A., con sede legale in Via del Serafico 43, 00142 Roma.
- 13. Commissioni di collocamento/garanzia a favore dei** L’Emittente riconoscerà ai Collocatori quale corrispettivo per l’attività di collocamento svolta in relazione all’Offerta, una commissione di

- | | |
|--|---|
| Collocatori/Collocatori Garanti: | collocamento (la “Commissione di Collocamento”), pari allo 0,01% del controvalore nominale delle Obbligazioni collocate nell’ambito dell’Offerta ed assegnate. |
| 14. Responsabile del Collocamento: | Banca IMI S.p.A., con sede in Largo Mattioli 3, 20121 Milano |
| 15. Commissioni a favore del Responsabile del Collocamento: | Non previste, in quanto l’Emittente coincide con il Responsabile del Collocamento |
| 16. Accordi di collocamento/garanzia: | E’ prevista la stipula di un accordo di collocamento fra Emittente e Collocatori entro la data d’inizio dell’Offerta. |
| 17. Importo dei proventi netti: | Sino ad un massimo di approssimativamente Euro 59.999.400 (assumendo che le Obbligazioni siano collocate ed assegnate per l’intero importo offerto ed assumendo una commissione di collocamento dello 0,01% su tutto il valore nominale complessivo delle Obbligazioni collocate ed assegnate). |
| 18. Ulteriori informazioni e disposizioni relative al collocamento: | Si rinvia interamente al Capitolo 5 della Nota Informativa. |

4. INFORMAZIONI RELATIVE ALLA AMMISSIONE A NEGOZIAZIONE DELLE OBBLIGAZIONI E SUI SOGGETTI CHE SI SONO ASSUNTI IL FERMO IMPEGNO DI AGIRE QUALI INTERMEDIARI PER LE OPERAZIONI SUL MERCATO SECONDARIO

La Borsa Italiana S.p.A. ha rilasciato il giudizio di ammissibilità alla quotazione ufficiale dei Prestiti Obbligazionari che saranno emessi a valere sul Programma presso il Mercato Telematico delle Obbligazioni gestito da Borsa Italiana (MOT) con provvedimento n. LOL - 000827 dell’8 luglio 2011.

Le Obbligazioni non sono correntemente quotate su alcun mercato regolamentato e non è correntemente prevista la richiesta di ammissione alla quotazione ufficiale di alcuna borsa delle Obbligazioni rappresentanti il Prestito.

Tuttavia l’Emittente si riserva la facoltà di richiedere, una volta assolte le formalità previste dalla normativa vigente e una volta verificata la sussistenza dei requisiti richiesti dal Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana S.p.A. l’ammissione alla quotazione ufficiale del Prestito sul Mercato Telematico delle Obbligazioni (MOT), segmento DomesticMOT.

L’Emittente si riserva altresì il diritto di richiedere l’ammissione a quotazione delle Obbligazioni presso altri mercati regolamentati, italiani od anche esteri, ovvero di richiedere la trattazione delle Obbligazioni presso sistemi multilaterali di negoziazione anche partecipati dall’Emittente o da altre società del Gruppo o su sistemi di internalizzazione sistematica anche

proprietari dell'Emittente o di altre società del Gruppo e di adottare tutte le azioni a ciò necessarie. L'Emittente non assume l'onere di controparte non impegnandosi incondizionatamente al riacquisto di qualunque quantitativo di Obbligazioni su iniziativa dell'investitore. Non vi sono soggetti che si sono impegnati a svolgere attività di sostegno della liquidità delle Obbligazioni.

5. AUTORIZZAZIONI RELATIVE ALL'EMISSIONE

L'emissione delle Obbligazioni oggetto delle presenti Condizioni Definitive è stata approvata con delibera del competente organo dell'Emittente in data 19 settembre 2011.

6. INFORMAZIONI SUCCESSIVE ALL'EMISSIONE

Nessuna informazione sarà fornita dall'Emittente in relazione alle Obbligazioni salvo quelle previste dal Regolamento.

7. METODO DI VALUTAZIONE DELLE OBBLIGAZIONI - SCOMPOSIZIONE DEL PREZZO DI EMISSIONE

Finalità di investimento

In considerazione della natura della componente derivativa implicita nelle Obbligazioni, ogni investimento nelle Obbligazioni ipotizza un'aspettativa dell'investitore di apprezzamento dell'indice armonizzato (non rivisto) dei prezzi al consumo (esclusa la componente tabacco) che registra il tasso d'inflazione relativa agli Stati dell'Unione Monetaria Europea su base mensile, *i.e.* di crescita dei prezzi al consumo (esclusa la componente tabacco) negli Stati dell'Unione Europea nella durata delle Obbligazioni.

Scomposizione del prezzo di emissione

A. Componente derivativa

La componente derivativa delle Obbligazioni è rappresentata da un'opzione Call Europea, di durata pari a 10 anni.

Tale componente è implicitamente acquistata dal sottoscrittore attraverso la sottoscrizione delle Obbligazioni, in quanto implicita nelle Obbligazioni. Il suo valore calcolato in data 23 settembre 2011, secondo la metodologia Black and Scholes - utilizzando un tasso swap euro 10 anni del 2,39% p.a. ed una volatilità media del 4,807% - è pari a 17,55% (in termini percentuali sul Valore Nominale Unitario delle Obbligazioni).

B. Componente obbligazionaria

La componente obbligazionaria presente nelle Obbligazioni è rappresentata da un titolo obbligazionario che non paga cedole intermedie, con scadenza simile alle Obbligazioni e che rimborsa il 158,60% del suo valore nominale alla scadenza. Il valore di tale componente obbligazionaria calcolato in data 23 settembre 2011, utilizzando un tasso swap euro 10 anni del 2,39% p.a., è pari a 80,79% (in termini percentuali sul Valore Nominale Unitario delle Obbligazioni). Il livello di funding utilizzato ai fini della valorizzazione della componente obbligazionaria, in data 23 settembre 2011, è pari a Euribor 3M + 4,99% p.a..

Sulla base del valore della componente derivativa implicita, della componente obbligazionaria pura, delle commissioni di collocamento riconosciute ai Collocatori nella misura dello 0,01% e delle commissioni implicite di strutturazione a favore dell'Emittente nella misura dell'1,65%, il prezzo d'emissione delle Obbligazioni risulta così scomposto (in termini percentuali sul valore nominale unitario delle Obbligazioni, che è di Euro 1.000):

Componente obbligazionaria	80,79%
Componente derivativa	17,55%
Commissione di collocamento	0,01%
Commissioni di strutturazione implicita*	1,65%
Prezzo d'emissione:	100%

**detta commissione di strutturazione implicita a favore dell'Emittente include 0,7333% a fronte dell'onere assunto per il mantenimento delle condizioni d'offerta durante il Periodo di Offerta*

8. RENDIMENTO EFFETTIVO DELLE OBBLIGAZIONI ED ESEMPLIFICAZIONE DEI RENDIMENTI

Il rendimento minimo garantito delle Obbligazioni, calcolato in regime di capitalizzazione annua composta, è pari al 4,716% p.a. (3,920% p.a. al netto dell'effetto fiscale¹).

Si riporta di seguito un'esemplificazione dei rendimenti di un'Obbligazione del Valore Nominale Unitario, al lordo ed al netto dell'effetto fiscale², evidenziando i seguenti scenari: (i) negativo, (ii) intermedio, (iii) positivo.

I° SCENARIO - IPOTESI NEGATIVA PER IL SOTTOSCRITTORE

Ipotizzando che si sia verificato un deprezzamento del Paniere di Riferimento, costituito da un unico sottostante, l'Indice Armonizzato dei Prezzi al Consumo (esclusa la componente "tabacco") relativo ai 12 Paesi UE appartenenti all'Area Euro (Eurostat Eurozone HICP Ex Tabacco Unrevised (HICP)), oppure che il Valore di Riferimento di tale Paniere sia alla Data di Rilevazione Finale, pari al Valore di Riferimento Iniziale, non verrebbe corrisposta nessuna cedola. Il rendimento lordo a scadenza dell'Obbligazione, considerando anche il rimborso del capitale a scadenza pari al 158,60%, sarebbe quindi pari al 4,716% annuo (3,920% al netto dell'imposta sostitutiva).

II° SCENARIO - IPOTESI INTERMEDIA PER IL SOTTOSCRITTORE

Ipotizzando che l'apprezzamento del Paniere di Riferimento, costituito da un unico sottostante, l'Indice Armonizzato dei Prezzi al Consumo (esclusa la componente "tabacco") relativo ai 12 Paesi UE appartenenti all'Area Euro (Eurostat Eurozone HICP Ex Tabacco Unrevised (HICP)) sia alla Data di Rilevazione Finale rispetto al Valore di Riferimento Iniziale, pari al 10,00%,

¹ Si considera l'aliquota fiscale del 12,50% per la quota di interessi che matureranno fino al 31 dicembre 2011, l'aliquota del 20,00% per la quota di interessi che matureranno dal 1° gennaio 2012.

² Si considera l'aliquota fiscale del 12,50% per la quota di interessi che matureranno fino al 31 dicembre 2011, l'aliquota del 20,00% per la quota di interessi che matureranno dal 1° gennaio 2012.

verrebbe corrisposta 1 Cedola Call pari al 10,00% del Valore Nominale Unitario. Il rendimento lordo a scadenza dell'Obbligazione, considerando anche il rimborso del capitale a scadenza pari al 158,60%, sarebbe quindi pari al 5,358% annuo (4,472% al netto dell'imposta sostitutiva).

III° SCENARIO – IPOTESI POSITIVA PER IL SOTTOSCRITTORE

Ipotizzando che l'apprezzamento del Paniere di Riferimento, costituito da un unico sottostante, l'Indice Armonizzato dei Prezzi al Consumo (esclusa la componente "tabacco") relativo ai 12 Paesi UE appartenenti all'Area Euro (Eurostat Eurozone HICP Ex Tabacco Unrevised (HICP)) sia alla Data di Rilevazione Finale rispetto al Valore di Riferimento Iniziale, pari al 20,00%, verrebbe corrisposta 1 Cedola Call pari al 20,00% del Valore Nominale Unitario. Il rendimento lordo a scadenza dell'Obbligazione, considerando anche il rimborso del capitale a scadenza pari al 158,60%, sarebbe quindi pari al 5,966% annuo (4,999% al netto dell'imposta sostitutiva).

9. COMPARAZIONE CON TITOLI A BASSO RISCHIO EMITTENTE E NON STRUTTURATI DI SIMILARE DURATA


Si rappresenta di seguito un confronto fra le ipotesi negative per il sottoscrittore formulate nel precedente paragrafo 8 in merito al rendimento effettivo annuo minimo garantito delle Obbligazioni, ed il rendimento di un BTP con vita residua simile e pari scadenza (BTP con scadenza 01.09.2021, prezzo pari a 94,015% e rilevato su “Il Sole 24 Ore” del 24 settembre 2011), sia al lordo che al netto dell'effetto fiscale³. Si precisa che i rendimenti del BTP sono calcolati sulla base del prezzo di mercato del BTP alla data del 23 settembre 2011, mentre i rendimenti delle Obbligazioni sono calcolati sulla base del prezzo d'emissione, del prezzo di rimborso, della Cedola Call.

			BTP 4,75% 01.09.2021	Obbligazioni Banca IMI con opzione Call europea denominate Banca IMI Inflation Linked Bond 9 Novembre 2021 – Serie Fideuram – IPOTESI NEGATIVA
			(ISIN IT0004695075)	
Rendimento lordo	effettivo	annuo	5,91%	4,716%
Rendimento netto	effettivo	annuo	4,98%	3,920%

10. EVOLUZIONE STORICA DEL SOTTOSTANTE

Si riporta a mero titolo indicativo l'evoluzione storica del Sottostante ricompreso nel Paniere di Riferimento per il periodo tra il 30 settembre 2001 e il 31 agosto 2011 (Fonte: Bloomberg).

³ Si considera l'aliquota fiscale del 12,50%, vigente alla data di pubblicazione delle Condizioni Definitive.



Si avverte l'investitore che l'andamento storico del Sottostante Non-revised Index of Consumer Prices excluding Tobacco utilizzato per la simulazione non è necessariamente indicativo del futuro andamento dello stesso. L'andamento storico deve, pertanto, essere inteso come meramente esemplificativo e non dovrà essere considerato come una garanzia di ottenimento dello stesso livello di rendimento.

11. RATING DELL'EMITTENTE

Alla data di trasmissione delle presenti Condizioni Definitive, il rating assegnato all'Emittente dalle principali agenzie di rating è il seguente:

SOCIETÀ DI RATING	MEDIO - LUNGO TERMINE (long term bank deposit)	BREVE TERMINE (short term rating)	OUTLOOK	DATA DELLA CONFERMA DEL RATING SUCCESSIVA ALLA RELAZIONE
Standard & Poor's (relazione del 21 settembre 2011)	A	A-1	Negativo	-
Moody's (relazione dell'1 aprile 2010)	Aa3 (*)	P-1	Rating lungo termine sotto osservazione	-
Fitch Ratings (relazione del 27 settembre 2011)	AA-	F1+	Negativo	-

(*) Rating sotto osservazione per una possibile riduzione

In data 23 giugno 2011, Moody's ha posto sotto osservazione il rating a lungo termine Aa3 assegnato a Banca IMI per una possibile riduzione a seguito dell'analogia decisione resa nota da

Moody's il 17 giugno 2011 in merito al *rating* della Repubblica Italiana. Il *rating* a breve termine P-1 non è stato posto sotto osservazione.

In data 21 settembre 2011, Standard & Poor's ha ridotto il rating a lungo termine precedentemente assegnato a Banca IMI ad A (da A+) a seguito della riduzione del rating a lungo termine e a breve termine della Repubblica Italiana, con prospettiva rimasta negativa, adottata il 19 settembre 2011. Il rating a breve termine (A-1) è stato confermato. L'outlook è rimasto negativo.

In data 27 settembre 2011, Fitch ha confermato i rating assegnati a Banca IMI sui debiti a lungo termine (AA-) e su quelli a breve termine (F1+) e ha rivisto l'*outlook* a negativo da stabile.

Tutte e tre le agenzie di *rating* summenzionate hanno presentato domanda di registrazione a norma del Regolamento (CE) 1060/2009 e successive modifiche e integrazioni e alla data del Documento di Registrazione l'autorità competente non si è espressa in merito a tali domande.

Eventuali modifiche al rating assegnato all'Emittente da parte di una o più agenzie di rating nel corso del Periodo di Offerta saranno comunicate dall'Emittente secondo le modalità indicate al capitolo 2 paragrafo 24 delle presenti Condizioni Definitive.

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ

L'Emittente si assume la responsabilità per le informazioni contenute nelle presenti Condizioni Definitive.

BANCA IMI S.P.A.

AVVERTENZE RELATIVE ALL'INDICE INFLAZIONE EUROPEA

Lo Sponsor dell'Indice Inflazione Europea (correntemente Eurostat) è titolare dei diritti d'autore e di ogni altro diritto inerente l'Indice Inflazione Europea.

Lo Sponsor dell'Indice Inflazione Europea non dà alcuna garanzia in merito all'accuratezza e completezza dell'Indice Inflazione Europea come pubblicato e non assume alcuna responsabilità per eventuali errori od omissioni dell'Indice Inflazione Europea e dei dati in esso inclusi nè per eventuali interruzioni nella pubblicazione dell'Indice Inflazione Europea. Lo Sponsor dell'Indice Inflazione Europea non ha alcuna obbligazione e non assume alcuna responsabilità nei confronti dei sottoscrittori e successivi acquirenti delle Obbligazioni o di qualsiasi altro terzo per quanto riguarda le Obbligazioni e per qualsiasi danno diretto od indiretto che gli obbligazionisti od altri terzi possano subire. L'utilizzo dell'Indice Inflazione Europea da parte dell'Emittente e dell'Agente di Calcolo non costituisce in alcun modo una garanzia da parte dello Sponsor dell'Indice della commerciabilità e della redditività delle Obbligazioni, nè una sollecitazione all'investimento nelle Obbligazioni da parte dello Sponsor dell'Indice Inflazione Europea.

REGOLAMENTO DELLE OBBLIGAZIONI DEL PROGRAMMA “BANCA IMI OBBLIGAZIONI CON OPZIONE CALL EUROPEA O ASIATICA”

Articolo 1 - Natura, Valore Nominale Unitario e Valuta delle Obbligazioni

Le obbligazioni oggetto della presente emissione (rispettivamente le "**Obbligazioni**" ed il "**Prestito Obbligazionario**" od in breve il "**Prestito**") sono rappresentate da obbligazioni con opzione call europea o asiatica (come indicato nelle Condizioni Definitive) emesse da Banca IMI S.p.A. ("**Banca IMI**" ovvero l' "**Emittente**").

La denominazione del Prestito, l'importo nominale massimo offerto del Prestito, il numero massimo di Obbligazioni offerte in cui il Prestito è suddiviso, il valore nominale unitario (il "**Valore Nominale Unitario**") delle Obbligazioni (che non può essere inferiore ad Euro 1.000 ovvero, laddove le Obbligazioni siano espresse in una valuta diversa dall'Euro, al controvalore di Euro 1.000, calcolato al tasso di cambio indicato nelle Condizioni Definitive), nonché il codice ISIN delle Obbligazioni, sono specificati nelle Condizioni Definitive.

Le Obbligazioni sono emesse e denominate in Euro ovvero nella valuta diversa dall'Euro specificata nelle Condizioni Definitive, purché si tratti di valuta avente corso legale in uno Stato OCSE, liberamente trasferibile e convertibile contro Euro (la "**Valuta di Denominazione**").

Salvo ove diversamente indicato nelle Condizioni Definitive, l'Emittente (ovvero il Responsabile del Collocamento ove così indicato nelle Condizioni Definitive) potrà aumentare l'importo nominale massimo offerto del Prestito quale indicato nelle Condizioni Definitive e quindi il numero massimo di Obbligazioni offerte, dandone comunicazione al pubblico ed alla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ("**CONSOB**") mediante apposito avviso da pubblicarsi sul sito internet dell'Emittente ovvero su almeno un quotidiano a diffusione nazionale e, contestualmente, trasmesso alla CONSOB.

L'importo nominale effettivamente emesso del Prestito, e quindi il numero delle Obbligazioni effettivamente emesse, sarà comunicato dall'Emittente mediante apposito avviso da pubblicarsi sul sito internet dell'Emittente ovvero su almeno un quotidiano a diffusione nazionale.

Per "**Condizioni Definitive**" s'intende il documento contenente i termini e le condizioni contrattuali relativi all'offerta e/o alla quotazione delle Obbligazioni, redatto ai sensi della Direttiva 2003/71/CE, del Regolamento 2004/809/CE e del regolamento approvato con Delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 2 - Regime di Circolazione

Le Obbligazioni sono emesse al portatore ed accentrate presso Monte Titoli S.p.A. ("**Monte Titoli**") in regime di dematerializzazione ai sensi del D. Lgs. 24 giugno 1998 n. 213 e del provvedimento congiunto CONSOB e Banca d'Italia del 22 febbraio 2008 (come successivamente

modificati ed integrati). Conseguentemente, sino a quando le Obbligazioni saranno gestite in regime di dematerializzazione presso Monte Titoli, il trasferimento delle Obbligazioni e l'esercizio dei relativi diritti potrà avvenire esclusivamente per il tramite degli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata presso la Monte Titoli ed i titolari delle Obbligazioni non potranno chiedere la consegna materiale dei titoli rappresentativi delle Obbligazioni.

E' fatto salvo il diritto di chiedere il rilascio della certificazione di cui all'art. 85 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e all'art. 31, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 24 giugno 1998, n. 213 e successive modifiche e integrazioni.

Articolo 3 - Status delle Obbligazioni

Gli obblighi nascenti dalle Obbligazioni a carico dell'Emittente non sono subordinati ad altre passività dello stesso, fatta eccezione per quelle dotate di privilegio. Ne segue che il credito dei possessori delle Obbligazioni verso l'Emittente verrà soddisfatto *pari passu* con gli altri crediti chirografari dell'Emittente.

Articolo 4 - Data di Emissione e Godimento

Le Obbligazioni sono emesse alla data indicata quale data di emissione nelle Condizioni Definitive (la "**Data di Emissione**").

La data a partire dalla quale le Obbligazioni sono fruttifere di interessi (espliciti od impliciti) (la "**Data di Godimento**") è parimenti indicata nelle Condizioni Definitive.

Articolo 5 - Prezzo di Emissione

Le Obbligazioni sono emesse ad un prezzo unitario (il "**Prezzo di Emissione**") indicato nelle Condizioni Definitive, quale percentuale del loro Valore Nominale Unitario.

Ove la Data di Emissione sia successiva alla Data di Godimento, all'atto della sottoscrizione delle Obbligazioni sarà richiesto, oltre al versamento del Prezzo d'Emissione, la corresponsione di un importo pari a quello degli interessi (impliciti od espliciti) lordi maturati sulle Obbligazioni a far data dalla Data di Godimento sino alla Data di Emissione (l'**Importo dei Dietimi**).

L'Importo dei Dietimi è indicato nelle Condizioni Definitive.

Articolo 6 - Durata e Scadenza delle Obbligazioni

Le Obbligazioni hanno la durata indicata nelle Condizioni Definitive e saranno rimborsate in un'unica soluzione alla data indicata quale data di scadenza nelle Condizioni Definitive (la "**Data di Scadenza**" ovvero la "**Data di Rimborso**"), salva l'ipotesi di riacquisto e cancellazione da parte dell'Emittente.

Articolo 7 - Interessi

L'Emittente corrisponderà ai portatori delle Obbligazioni una o più cedole "call" (le "**Cedole Call**" e ciascuna una "**Cedola Call**"), come di seguito specificato.

Laddove così indicato nelle Condizioni Definitive, l'Emittente

corrisponderà inoltre ai portatori delle Obbligazioni, in aggiunta alla(e) Cedola(e) Call, una o più cedole fisse (le “**Cedole Fisse**” e ciascuna una “**Cedola Fissa**”) ovvero una o più cedole variabile (le “**Cedole Variabili**” e ciascuna una “**Cedola Variabile**” e congiuntamente con le Cedole Variabili e le Cedole Call, le “**Cedole**” e ciascuna una “**Cedola**”), come di seguito specificato.

Per chiarezza, si specifica che, ove così indicato nelle Condizioni Definitive, ad una medesima data potrebbero maturare sia una Cedola Call che una Cedola Fissa che una Cedola Variabile.

La data a partire dalla quale le Obbligazioni sono fruttifere di interessi (la “**Data di Godimento**”) è indicata nelle Condizioni Definitive. Le Obbligazioni cessano di essere fruttifere dalla data indicata nelle relative Condizioni Definitive e comunque dalla data di rimborso anticipato.

Qualora la data per il pagamento di una Cedola dovesse cadere in un giorno che non sia un giorno lavorativo bancario (come definito nelle Condizioni Definitive), la stessa sarà posposta al primo giorno lavorativo bancario immediatamente successivo, senza che tale spostamento comporti la spettanza di alcun importo aggiuntivo ai titolari delle Obbligazioni.

Il pagamento degli interessi avrà luogo esclusivamente per il tramite degli intermediari finanziari autorizzati aderenti alla Monte Titoli S.p.A..

Modalità di calcolo della/e Cedola(e) Call

Ciascuna Cedola Call sarà corrisposta in via posticipata alla data di pagamento di tale Cedola Call quale indicata nelle relative Condizioni Definitive (la “**Data di Pagamento Interessi Call**” e tali date di pagamento collettivamente le “**Date di Pagamento Interessi Call**”). Ove previsto nelle relative Condizioni Definitive, la Data di Scadenza delle Obbligazioni può coincidere con la (od, in ipotesi di pluralità di tali date, con una) Data di Pagamento Interessi Call.

L'importo (arrotondato per eccesso al centesimo di Euro superiore), al lordo di ogni tassa od imposta, di ciascuna Cedola Call sarà calcolato secondo la Formula di Calcolo indicata nel presente paragrafo e nel Regolamento, come integrato per ciascun Prestito dalle relative Condizioni Definitive, e nel presente paragrafo. Tale Formula di Calcolo consente all'investitore nelle Obbligazioni di partecipare, nella misura del fattore di partecipazione indicato nelle relative Condizioni Definitive, all'apprezzamento puntuale (nel caso di Obbligazioni con Opzione Call Europea) ovvero all'apprezzamento medio (nel caso di Obbligazioni con Opzione Call Asiatica) di un Paniere di Riferimento costituito da una o più attività finanziarie Sottostanti: donde appunto la denominazione di

obbligazioni con opzione call europea o asiatica. A seconda della specifica configurazione cedolare di volta in volta indicata nelle Condizioni Definitive, potrà inoltre essere previsto un minimo od un massimo per una o più Cedole Call.

In dipendenza dell'andamento dei Sottostanti compresi nel Paniere di Riferimento e del tasso indicato quale Tasso Minimo nelle relative Condizioni Definitive, le Cedole Call potranno anche essere pari a zero, e conseguentemente il rendimento delle relative Obbligazioni sarà pari al solo rendimento minimo garantito ovvero, ove questo non sia previsto nelle relative Condizioni Definitive, il rendimento delle relative Obbligazioni sarà pari a zero.

Più in dettaglio, l'importo di ciascuna Cedola Call per ogni Obbligazione di Valore Nominale Unitario sarà pari, al lordo di ogni tassa od imposta, al prodotto (arrotondato per eccesso al centesimo di Euro superiore) fra (A) il Valore Nominale Unitario e (B) il minor tasso percentuale fra

(b1) il tasso percentuale indicato come tasso d'interesse massimo per il relativo Periodo di Interessi Call nelle Condizioni Definitive; e

(b2) il maggiore fra (x) il tasso percentuale indicato come tasso d'interesse minimo per il relativo Periodo di Interessi Call nelle Condizioni Definitive e (y) l'apprezzamento puntuale (nel caso di Obbligazioni con Opzione Call Europea) ovvero l'apprezzamento medio (nel caso di Obbligazioni con Opzione Call Asiatica) (tale apprezzamento in ogni caso espresso in termini percentuali) del Paniere di Riferimento moltiplicato per il fattore di partecipazione indicato nelle Condizioni Definitive ed aumentato ovvero diminuito (come indicato nelle Condizioni Definitive) di un tasso percentuale indicato nelle Condizioni Definitive.

Segnatamente in formule, ciascuna Cedola Call sarà determinata per ciascuna Obbligazione secondo la seguente formula (la "**Formula di Calcolo della Cedola Call**"):

$C = VN * \min \{ \text{Tasso Massimo}; \max [\text{Tasso Minimo}; FP * \max (0; \text{Performance Paniere}) \pm \text{Spread}] \}$

Laddove:

"C" sta ad indicare, con riferimento ad una Data di Pagamento Interessi Call, l'importo della Cedola Call pagabile a tale data, al lordo di ogni tassa od imposta, arrotondato per eccesso al centesimo di Euro.

"VN" sta ad indicare il Valore Nominale Unitario, come indicato nelle Condizioni Definitive.

"Tasso Massimo" sta ad indicare, con riferimento ad una Cedola Call, il tasso percentuale indicato come tasso d'interesse massimo per il relativo

Periodo di Interessi Call nelle Condizioni Definitive. Ai sensi della Formula di Calcolo, tale tasso percentuale costituisce per il relativo Periodo di Interessi Call il massimo tasso d'interesse cui le Obbligazioni potranno fruttare interessi, sicchè, anche nell'ipotesi in cui l'apprezzamento (puntuale o medio) del Paniere di Riferimento sia tale da determinare, ai sensi della Formula di Calcolo, un tasso superiore al Tasso Massimo, le Obbligazioni saranno comunque fruttifere d'interessi ad un tasso pari e non superiore al Tasso Massimo.

Tale tasso d'interesse è, come specificato nelle Condizioni Definitive, (i) un tasso d'interesse fisso, ovvero (ii) un tasso d'interesse variabile a breve, medio o lungo termine (quale il rendimento dei BOT, l'EURIBOR, il LIBOR, il RENDISTATO, il tasso swap (come definito al successivo paragrafo 8), in ogni caso relativo alla durata specificata nelle Condizioni Definitive e determinato secondo le modalità indicate nelle Condizioni Definitive) eventualmente aumentato o diminuito del margine indicato nelle Condizioni Definitive, ovvero (iii) un tasso risultante dal livello di partecipazione (che potrà essere pari, inferiore o superiore al 100%, come indicato nelle Condizioni Definitive) al valore (determinato secondo le modalità indicate nelle Condizioni Definitive) di un Sottostante o di un paniere di Sottostanti (come indicato nelle Condizioni Definitive) scelto/i tra quelli specificati al paragrafo 8 del presente Regolamento, ovvero (iv) un tasso risultante dal livello di partecipazione (che potrà essere pari, inferiore o superiore al 100%, come indicato nelle Condizioni Definitive) all'apprezzamento (*performance* calcolata come un'opzione call europea) (determinato secondo le modalità indicate nelle Condizioni Definitive) di un Sottostante o di un paniere di Sottostanti (come indicato nelle Condizioni Definitive) scelto/i tra quelli specificati al paragrafo 8 del presente Regolamento, ovvero (v) un tasso pari ad infinito. Ove il Tasso Massimo sia posto pari ad infinito, non esiste in realtà un limite massimo al possibile tasso d'interesse per il relativo Periodo di Interessi Call, essendo appunto tale limite posto pari ad infinito.

Per chiarezza, si specifica che il Tasso Massimo potrà essere sia il medesimo per tutti i Periodi di Interessi Call che variare in relazione ai diversi Periodi di Interessi Call, come indicato nelle Condizioni Definitive.

Per chiarezza, si specifica altresì che il Sottostante od i Sottostanti al cui valore od al cui apprezzamento potrà essere correlato il Tasso Massimo non coincideranno necessariamente con il Sottostante od i Sottostanti cui è correlata la Performance Paniere.

“Tasso Minimo” sta ad indicare, con riferimento ad una Cedola Call, il tasso percentuale indicato come tasso d'interesse minimo per il relativo Periodo di Interessi Call nelle Condizioni Definitive. Ai sensi della Formula di Calcolo, tale tasso percentuale costituisce per il relativo Periodo di Interessi Call il minimo tasso d'interesse cui le Obbligazioni

potranno fruttare interessi, sicchè, anche nell'ipotesi in cui l'apprezzamento (puntuale o medio) del Paniere di Riferimento sia tale da determinare, ai sensi della Formula di Calcolo, un tasso inferiore al Tasso Minimo, le Obbligazioni saranno comunque fruttifere d'interessi ad un tasso pari e non inferiore al Tasso Minimo.

Tale tasso d'interesse è, come specificato nelle Condizioni Definitive, (i) un tasso d'interesse fisso, ovvero (ii) un tasso d'interesse variabile a breve, medio o lungo termine (quale il rendimento dei BOT, l'EURIBOR, il LIBOR, il RENDISTATO, il tasso swap (come definito al successivo paragrafo 8), in ogni caso relativo alla durata specificata nelle Condizioni Definitive e determinato secondo le modalità indicate nelle Condizioni Definitive) eventualmente aumentato o diminuito del margine indicato nelle Condizioni Definitive, ovvero (iii) un tasso risultante dal livello di partecipazione (che potrà essere pari, inferiore o superiore al 100%, come indicato nelle Condizioni Definitive) al valore (determinato secondo le modalità indicate nelle Condizioni Definitive) di un Sottostante o di un paniere di Sottostanti (come indicato nelle Condizioni Definitive) scelto/i tra quelli specificati al paragrafo 8 del presente Regolamento, ovvero (iv) un tasso risultante dal livello di partecipazione (che potrà essere pari, inferiore o superiore al 100%, come indicato nelle Condizioni Definitive) all'apprezzamento (*performance* calcolata come un'opzione call europea) (determinato secondo le modalità indicate nelle Condizioni Definitive) di un Sottostante o di un paniere di Sottostanti (come indicato nelle Condizioni Definitive) scelto/i tra quelli specificati al paragrafo 8 del presente Regolamento, ovvero (v) un tasso nullo (cioè pari a zero). Ove il Tasso Minimo sia posto pari a zero, la Cedola Call per il relativo Periodo di Interessi Call potrà anche essere pari a zero.

Per chiarezza, si specifica che il Tasso Minimo potrà essere sia il medesimo per tutti i Periodi di Interessi Call che variare in relazione ai diversi Periodi di Interessi Call, come indicato nelle Condizioni Definitive.

Per chiarezza, si specifica altresì che il Sottostante od i Sottostanti al cui valore od al cui apprezzamento potrà essere correlato il Tasso Minimo non coincideranno necessariamente con il Sottostante od i Sottostanti cui è correlata la Performance Paniere.

"FP" sta ad indicare, con riferimento ad una Cedola Call, il fattore moltiplicatore utilizzato per il calcolo della partecipazione all'apprezzamento (puntuale o medio) del Paniere di Riferimento, come indicato nelle Condizioni Definitive.

Per chiarezza, si specifica che tale fattore potrà essere sia pari che inferiore che superiore ad uno (ovvero, in percentuale al 100%). Laddove le Condizioni Definitive specifichino un fattore moltiplicatore pari ad 1 (ovvero, in percentuale, al 100%), ai sensi della Formula di Calcolo la

relativa Cedola Call sarà calcolata sulla base dell'intero apprezzamento (puntuale o medio) del Paniere di Riferimento, laddove invece le Condizioni Definitive specifichino un fattore moltiplicatore inferiore ad 1 (ovvero, in percentuale, al 100%), ai sensi della Formula di Calcolo la relativa Cedola Call sarà calcolata sulla base di una frazione dell'apprezzamento (puntuale o medio) del Paniere di Riferimento, laddove infine le Condizioni Definitive specifichino un fattore moltiplicatore superiore ad 1 (ovvero, in percentuale, al 100%), la relativa Cedola Call sarà calcolata sulla base di un multiplo dell'apprezzamento (puntuale o medio) del Paniere di Riferimento.

In via esemplificativa, ove il fattore FP sia pari ad 1 (ovvero, in percentuale, al 100%), l'importo della relativa Cedola Call sarà calcolato in ragione del 100% dell'apprezzamento del Paniere di Riferimento, ove il fattore FP sia posto inferiore ad 1 (ovvero, in percentuale, al 100%) e per esempio sia posto pari a 0,50 (ovvero, in percentuale, al 50%) l'importo della relativa Cedola Call sarà calcolato in ragione del 50% dell'apprezzamento del Paniere di Riferimento, ove infine il fattore FP sia posto superiore a 1 (ovvero, in percentuale al 100%) e per esempio sia posto pari a 2 (ovvero, in percentuale, al 200%) l'importo della relativa Cedola Call sarà calcolato in ragione del 200% dell'apprezzamento del Paniere di Riferimento.

Per chiarezza, si specifica altresì che il fattore FP potrà essere sia il medesimo per tutti i Periodi di Interessi Call che variare in relazione ai diversi Periodi di Interessi Variabili, come indicato nelle Condizioni Definitive.

“Spread” sta ad indicare, con riferimento ad una Cedola Call, il tasso percentuale da sommare o da sottrarre (come indicato nelle Condizioni Definitive) al massimo tra zero e il prodotto fra l'apprezzamento puntuale (nel caso di Obbligazioni con Opzione Call Europea) ovvero medio (nel caso di Obbligazioni con Opzione Call Asiatica) del Paniere di Riferimento ed il fattore moltiplicatore FP.

Per chiarezza, si specifica altresì che lo Spread potrà essere sia il medesimo per tutti i Periodi di Interessi Call che variare in relazione ai diversi Periodi di Interessi Call, come indicato nelle Condizioni Definitive.

"Paniere di Riferimento" sta ad indicare, con riferimento ad una Cedola Call, il paniere composto dagli n Sottostanti indicati per il relativo Periodo di Interessi Call nelle Condizioni Definitive.

"Performance Paniere" sta ad indicare, con riferimento ad una Cedola Call, l'apprezzamento puntuale (nell'ipotesi di Obbligazione con Opzione Call Europea) ovvero l'apprezzamento medio (nell'ipotesi di Obbligazione con Opzione Call Asiatica) del Paniere di Riferimento (rispettivamente la **"Performance Paniere PF"** e la **“Performance**

Paniere MF”). La Performance Paniere è calcolata come segue.

A. Obbligazione con Opzione Call Europea

Laddove le Obbligazioni siano indicate nelle Condizioni Definitive come Obbligazioni con Opzione Call Europea, l'apprezzamento del Paniere di Riferimento è inteso quale apprezzamento puntuale ed è calcolato come sommatoria degli apprezzamenti puntuali di ciascuno dei Sottostanti che compongono il Paniere di Riferimento, ciascun apprezzamento puntuale moltiplicato per il peso percentuale del relativo Sottostante all'interno del Paniere di Riferimento.

In formula:

$$\text{Performance Paniere PF} = \sum_{i=1}^n \text{PerformancePFSingola}_{(i)} * W_{(i)}$$

laddove:

"**Performance PF Singola**_(i)" sta ad indicare, con riferimento ad una Cedola Call ad un Paniere di Riferimento e ad un Sottostante compreso in tale Paniere di Riferimento, l'apprezzamento puntuale di tale Sottostante sulla base della seguente formula:

$$\text{Performance PF Singola}_{(i)} = \left(\frac{\text{Sottostante}_{(i)}^{\text{Finale}} - \text{Sottostante}_{(i)}^{\text{Iniziale}}}{\text{Sottostante}_{(i)}^{\text{Iniziale}}} \right)$$

"**W**_(i)" sta ad indicare, con riferimento ad una Cedola Call ad un Paniere di Riferimento e ad un Sottostante compreso in tale Paniere di Riferimento, il peso percentuale del relativo Sottostante all'interno del Paniere di Riferimento.

B. Obbligazioni con Opzione Call Asiatica

Laddove le Obbligazioni siano indicate nelle Condizioni Definitive come Obbligazioni con Opzione Call Asiatica, l'apprezzamento del Paniere di Riferimento è inteso quale apprezzamento medio ed è calcolato come sommatoria degli apprezzamenti medi di ciascuno dei Sottostanti che compongono il Paniere di Riferimento, ciascun apprezzamento medio moltiplicato per il peso percentuale del relativo Sottostante all'interno del Paniere di Riferimento.

In formula:

$$\text{Performance Paniere MF} = \sum_{i=1}^n \text{Performance eMFSingola}_{(i)} * W_{(i)}$$

laddove:

"**Performance MF Singola**_(i)" sta ad indicare, con riferimento ad una Cedola Call ad un Paniere di Riferimento e ad un Sottostante compreso in tale Paniere di Riferimento, l'apprezzamento medio di tale Sottostante sulla base di una delle seguenti formule, come specificato nelle

Condizioni Definitive:

$$\text{PerformanceMFSingola}_{(i)} = \left(\frac{\text{Sottostante}_{(i)}^{\text{MediaFinale}} - \text{Sottostante}_{(i)}^{\text{MediaIniziale}}}{\text{Sottostante}_{(i)}^{\text{MediaIniziale}}} \right)$$

ovvero

$$\text{PerformanceMFSingola}_{(i)} = \left(\frac{\text{Sottostante}_{(i)}^{\text{MediaFinale}} - \text{Sottostante}_{(i)}^{\text{Iniziale}}}{\text{Sottostante}_{(i)}^{\text{Iniziale}}} \right)$$

ovvero

$$\text{PerformanceMFSingola}_{(i)} = \left(\frac{\text{Sottostante}_{(i)}^{\text{Finale}} - \text{Sottostante}_{(i)}^{\text{MediaIniziale}}}{\text{Sottostante}_{(i)}^{\text{MediaIniziale}}} \right)$$

Ai fini della Formula di Calcolo, i seguenti termini hanno il significato di seguito descritto:

"Data di Rilevazione" sta ad indicare, con riferimento ad una Cedola Call e ad un Sottostante compreso nel Paniere di Riferimento per tale Cedola Call, a seconda dei casi, la Data di Rilevazione Iniziale, la Data di Rilevazione Finale, la Data di Rilevazione Intermedia Iniziale ovvero la Data di Rilevazione Intermedia Finale. Qualora una Data di Rilevazione coincida con un giorno non lavorativo, secondo il calendario indicato nelle Condizioni Definitive, ai fini della rilevazione del Valore di Riferimento di tale Sottostante, tale Data di Rilevazione s'intenderà spostata secondo le modalità di volta in volta indicate nelle Condizioni Definitive.

"Data di Rilevazione Iniziale" sta ad indicare, con riferimento ad una Cedola Call e ad un Sottostante compreso nel Paniere di Riferimento per tale Cedola Call, la data - specificata nelle Condizioni Definitive - in cui è rilevato il Valore di Riferimento Iniziale di tale Sottostante.

"Data di Rilevazione Finale" sta ad indicare, con riferimento ad una Cedola Call e ad un Sottostante compreso nel Paniere di Riferimento per tale Cedola Call, la data - specificata nelle Condizioni Definitive - in cui è rilevato il Valore di Riferimento Finale di tale Sottostante.

"Data di Rilevazione Intermedia Finale" sta ad indicare, con riferimento ad una Cedola Call e ad un Sottostante compreso nel Paniere di Riferimento per tale Cedola Call, la data ovvero ciascuna delle date - specificata/e nelle Condizioni Definitive - in cui è rilevato il Valore di Riferimento Intermedio Finale di tale Sottostante.

"Data di Rilevazione Intermedia Iniziale" sta ad indicare, con riferimento ad una Cedola Call e ad un Sottostante compreso nel Paniere di Riferimento per tale Cedola Call, la data ovvero ciascuna delle date - specificata/e nelle Condizioni Definitive - in cui è rilevato il Valore di Riferimento Intermedio Iniziale di tale Sottostante.

"Fonte Informativa" sta ad indicare, con riferimento ad un Sottostante, la fonte informativa che provvede alla pubblicazione del Valore del Sottostante ed utilizzata dall'Agente di Calcolo per la rilevazione del Valore di Riferimento del Sottostante. Tale fonte informativa potrà, esemplificativamente, consistere in un information provider terzo (quali Bloomberg, Reuters, etc.), in un'autorità di controllo e/o vigilanza, in un'autorità di borsa o società di gestione di mercati o sistemi di negoziazione, in un terzo intermediario, nonché nei soggetti titolari dei diritti di proprietà intellettuale od industriale o comunque di utilizzo o privativa del Sottostante (ivi compreso l'Emittente e/o l'Agente di Calcolo). Per ciascun Sottostante e Valore, la relativa Fonte Informativa è indicata nelle Condizioni Definitive.

"Periodo di Interessi Call" sta ad indicare, con riferimento ad una Cedola Call, il periodo intercorrente fra la Data di Pagamento Interessi (Fissi e/o Variabili e/o Call) immediatamente antecedente (ovvero, in assenza, la Data d'Emissione) e la Data di Pagamento Interessi Call relativa a tale Cedola Call. Ai fini del computo dei giorni di calendario compresi in un Periodo di Interessi Call, la data iniziale sarà inclusa nel computo, mentre la data finale sarà esclusa.

"Periodo di Rilevazione" sta ad indicare, con riferimento ad una Cedola Call e ad un Sottostante compreso nel Paniere di Riferimento per tale Cedola Call, il periodo compreso tra la Data di Rilevazione Iniziale (inclusa) e la Data di Rilevazione Finale (inclusa) relativa a tale Sottostante.

"Sottostante" sta ad indicare, con riferimento ad una Cedola Call e ad un Paniere di Riferimento, ciascuna attività finanziaria che compone il Paniere di Riferimento e l'andamento del cui Valore di Riferimento è rilevante ai fini del calcolo di tale Cedola Call ai sensi della Formula di Calcolo. Il Sottostante/i Sottostanti che compone/compongono il Paniere di Riferimento è/sono indicato/indicati nelle Condizioni Definitive tra le attività finanziarie descritte nel successivo paragrafo 8.

"Sottostante_(i)^{Finale}" sta ad indicare, con riferimento ad una Cedola Call e ad un Sottostante compreso nel Paniere di Riferimento per tale Cedola Call, il Valore di Riferimento Finale di tale Sottostante.

"Sottostante_(i)^{Iniziale}" sta ad indicare, con riferimento ad una Cedola Call e ad un Sottostante compreso nel Paniere di Riferimento per tale Cedola

Call, il Valore di Riferimento Iniziale di tale Sottostante.

"**Sottostante**⁽ⁱ⁾^{MediaFinale}" sta ad indicare, con riferimento ad una Cedola Call e ad un Sottostante compreso nel Paniere di Riferimento per tale Cedola Call, la media aritmetica dei Valori di Riferimento Intermedi Finali e del Valore di Riferimento Finale di tale Sottostante.

"**Sottostante**⁽ⁱ⁾^{MediaIniziale}" sta ad indicare, con riferimento ad una Cedola Call e ad un Sottostante compreso nel Paniere di Riferimento per tale Cedola Call, la media aritmetica dei Valori di Riferimento Intermedi Iniziali e del Valore di Riferimento Iniziale di tale Sottostante.

"**Valore**" sta ad indicare, con riferimento ad una Cedola Call ad un Sottostante compreso nel Paniere di Riferimento per tale Cedola Call, il prezzo o livello – come specificato nelle Condizioni Definitive – di tale Sottostante.

"**Valore di Riferimento**" sta ad indicare, con riferimento ad una Cedola Call e ad un Sottostante compreso nel Paniere di Riferimento per tale Cedola Call, a seconda dei casi, il Valore di Riferimento Iniziale o il Valore di Riferimento Finale, il Valore di Riferimento Intermedio Iniziale o il Valore di Riferimento Intermedio Finale di tale Sottostante.

"**Valore di Riferimento Iniziale**" sta ad indicare, con riferimento ad una Cedola Call e ad un Sottostante compreso nel Paniere di Riferimento per tale Cedola Call, il Valore di tale Sottostante rilevato alla Data di Rilevazione Iniziale quale pubblicato dalla Fonte Informativa indicata nelle Condizioni Definitive ovvero, ove non sia disponibile la Fonte Informativa, come determinato secondo le modalità indicate nelle Condizioni Definitive.

"**Valore di Riferimento Finale**" sta ad indicare, con riferimento ad una Cedola Call e ad un Sottostante compreso nel Paniere di Riferimento per tale Cedola Call, il Valore di tale Sottostante rilevato alla Data di Rilevazione Finale quale pubblicato dalla Fonte Informativa indicata nelle Condizioni Definitive ovvero, ove non sia disponibile la Fonte Informativa, come determinato secondo le modalità indicate nelle Condizioni Definitive.

"**Valore di Riferimento Intermedio Finale**" sta ad indicare, con riferimento ad una Cedola Call e ad un Sottostante compreso nel Paniere di Riferimento per tale Cedola Call e ad una Data di Rilevazione Intermedia Finale, il Valore di tale Sottostante rilevato a tale Data di Rilevazione Intermedia Finale quale pubblicato dalla Fonte Informativa indicata nelle Condizioni Definitive ovvero, ove non sia disponibile la Fonte Informativa, come determinato secondo le modalità indicate nelle Condizioni Definitive.

"**Valore di Riferimento Intermedio Iniziale**" sta ad indicare, con

riferimento ad una Cedola Call e ad un Sottostante compreso nel Paniere di Riferimento per tale Cedola Call e ad una Data di Rilevazione Intermedia Iniziale, il Valore di tale Sottostante rilevato a tale Data di Rilevazione Intermedia Iniziale quale pubblicato dalla Fonte Informativa indicata nelle Condizioni Definitive ovvero, ove non sia disponibile la Fonte Informativa, come determinato secondo le modalità indicate nelle Condizioni Definitive.

Modalità di calcolo della/e Cedola(e) Variabile(i)

Laddove sia indicato nelle Condizioni Definitive che le Obbligazioni sono fruttifere di interessi a tasso variabile, l'Emittente corrisponderà ai portatori delle Obbligazioni, in aggiunta alla(e) Cedola(e) Call, una o più Cedole Variabili.

Ciascuna Cedola Variabile sarà corrisposta in via posticipata alla data di pagamento di tale Cedola Variabile quale indicata nelle Condizioni Definitive (la **"Data di Pagamento Interessi Variabili"** e tali date di pagamento collettivamente le **"Date di Pagamento Interessi Variabili"**). Le Cedole Variabili potranno essere bimestrali, trimestrali, semestrali, annuali o biennali. Ove previsto nelle Condizioni Definitive, la Data di Scadenza delle Obbligazioni può coincidere con la (od, in ipotesi di pluralità di tali date, con una) Data di Pagamento Interessi Variabili.

L'importo di ciascuna Cedola Variabile per ogni Obbligazione di Valore Nominale Unitario sarà pari, al lordo di ogni tassa od imposta, al prodotto (arrotondato per eccesso al centesimo di Euro superiore) fra (A) il Valore Nominale Unitario e (B) il Tasso di Interesse Variabile e (C) la Convenzione di Calcolo Interessi Variabili indicata per il relativo Periodo di Interessi Variabili nelle Condizioni Definitive.

Per ciascun Periodo di Interessi Variabili, il relativo tasso di interesse variabile (il **"Tasso di Interesse Variabile"**) sarà legato all'andamento del Parametro di Indicizzazione indicato nelle Condizioni Definitive (e rilevato secondo le modalità indicate nelle Condizioni Definitive) moltiplicato per il fattore di partecipazione indicato nelle Condizioni Definitive ed eventualmente maggiorato o diminuito del margine (Spread) che potrà restare costante per tutta la durata del prestito, ovvero variare in relazione alle diverse Cedole Variabili, come indicato nelle Condizioni Definitive.

In formula (la **"Formula di calcolo della Cedola Variabile"**)

Tasso di Interesse Variabile = FP * Parametro di Indicizzazione +/- Spread

Laddove il valore del Parametro di Indicizzazione, quale rilevato secondo le modalità indicate nelle Condizioni Definitive, debba essere moltiplicato per un Fattore di Partecipazione inferiore ad 1, le

Obbligazioni saranno conseguentemente fruttifere di interessi ad un Tasso di Interesse Variabile inferiore al valore assunto dal Parametro di Indicizzazione.

Laddove il valore del Parametro di Indicizzazione, quale rilevato secondo le modalità indicate nelle Condizioni Definitive, debba essere diminuito del margine (c.d. *spread* negativo), le Obbligazioni saranno conseguentemente fruttifere di interessi ad un Tasso di Interesse Variabile inferiore al valore assunto dal Parametro di Indicizzazione, e tale differenza rispetto al valore del Parametro di Indicizzazione sarà tanto più ampia quanto maggiore sarà il margine. In particolare, in dipendenza del valore assunto dal Parametro di Indicizzazione e del margine, il Tasso di Interesse Variabile potrebbe anche risultare pari a zero, laddove il valore assunto dal Parametro di Indicizzazione sia pari od inferiore al margine da sottrarre. Il Tasso di Interesse Variabile non potrà comunque essere inferiore a zero.

Qualora la data per il pagamento di una Cedola Variabile dovesse cadere in un giorno che non sia un giorno lavorativo bancario (come definito nelle Condizioni Definitive), la stessa sarà posposta al primo giorno lavorativo bancario immediatamente successivo, senza che tale spostamento comporti la spettanza di alcun importo aggiuntivo ai titolari delle Obbligazioni.

Il pagamento delle Cedole Variabili avrà luogo esclusivamente per il tramite degli intermediari finanziari autorizzati aderenti alla Monte Titoli.

Ai fini di quanto precede, i seguenti termini hanno il significato di seguito descritto:

“Convenzione di Calcolo Interessi Variabili” sta ad indicare, con riferimento ad una Cedola Variabile, il rapporto fra (i) il numero di giorni di calendario compresi nel relativo Periodo di Interessi Variabili e (ii) 360, ovvero la diversa convenzione di calcolo degli interessi variabili indicata nelle Condizioni Definitive.

“Parametro di Indicizzazione” sta ad indicare il tasso d’interesse di breve, medio o lungo termine indicato nelle Condizioni Definitive cui sono indicizzate le Obbligazioni. Tale tasso sarà rappresentato da uno dei seguenti parametri: il rendimento dei BOT, l’EURIBOR, il LIBOR, il RENDISTATO, il tasso swap (come definito al successivo paragrafo “Sottostanti del Tasso Minimo e/o del Tasso Massimo”), in ogni caso relativo alla durata specificata nelle Condizioni Definitive. Tale tasso sarà rilevato per ciascun Periodo di Interessi Variabili alla data ovvero alle date (le **“Date di Rilevazione”** e ciascuna una **“Data di Rilevazione”**) indicata(e) nelle Condizioni Definitive e secondo le modalità indicate nelle Condizioni Definitive, e quindi, per ciascun Periodo di Interessi Variabili, il valore del Parametro di Indicizzazione sarà pari, come di volta in volta indicato nelle Condizioni Definitive, (i) laddove con

riferimento ad un Periodo di Interessi Variabili sia prevista una sola Data di Rilevazione, al valore quale rilevato a tale Data di Rilevazione ovvero, (ii) laddove con riferimento ad un Periodo di Interessi Variabili siano previste più Date di Rilevazione, alla media aritmetica dei valori rilevati in tali Date di Rilevazione.

“Periodo di Interessi Variabili” sta ad indicare, con riferimento ad una Cedola Variabile, il periodo intercorrente fra la Data di Pagamento Interessi (Fissi e/o Variabili e/o Call) immediatamente antecedente (ovvero, in assenza, la Data di Godimento) e la Data di Pagamento Interessi Variabili relativa a tale Cedola Variabile. Ai fini del computo dei giorni di calendario compresi in un Periodo di Interessi Variabili, la data iniziale sarà inclusa nel computo, mentre la data finale sarà esclusa.

“Spread” indica, con riferimento ad una Cedola Variabile, un tasso di interesse fisso (che potrà essere maggiore, inferiore o uguale a 0), che potrà restare costante per tutta la durata del prestito, ovvero variare in relazione alle diverse Cedole Variabili, come indicato nelle Condizioni Definitive indicato per ciascun prestito nelle Condizioni Definitive.

"FP" sta ad indicare, con riferimento ad una Cedola Variabile, il fattore moltiplicatore utilizzato per il calcolo della partecipazione al Parametro di Indicizzazione, come indicato nelle Condizioni Definitive.

Per chiarezza, si specifica che tale fattore potrà essere sia pari che inferiore che superiore ad uno (ovvero, in percentuale al 100%). Laddove le Condizioni Definitive specifichino un fattore moltiplicatore pari ad 1 (ovvero, in percentuale, al 100%), ai sensi della Formula di Calcolo la relativa Cedola Variabile sarà calcolata sulla base dell'intero valore del Parametro di Indicizzazione, laddove invece le Condizioni Definitive specifichino un fattore moltiplicatore inferiore ad 1 (ovvero, in percentuale, al 100%), ai sensi della Formula di Calcolo la relativa Cedola Variabile sarà calcolata sulla base di una frazione del valore del Parametro di Indicizzazione, laddove infine le Condizioni Definitive specifichino un fattore moltiplicatore superiore ad 1 (ovvero, in percentuale, al 100%), la relativa Cedola Variabile sarà calcolata sulla base di un multiplo del valore del Parametro di Indicizzazione.

In via esemplificativa, ove il fattore FP sia pari ad 1 (ovvero, in percentuale, al 100%), l'importo della relativa Cedola Variabile sarà calcolato in ragione del 100% del valore del Parametro di Indicizzazione, ove il fattore FP sia posto inferiore ad 1 (ovvero, in percentuale, al 100%) e per esempio sia posto pari a 0,50 (ovvero, in percentuale, al 50%) l'importo della relativa Cedola Variabile sarà calcolato in ragione del 50% del valore del Parametro di Indicizzazione, ove infine il fattore FP sia posto superiore a 1 (ovvero, in percentuale al 100%) e per esempio sia posto pari a 2 (ovvero, in percentuale, al 200%) l'importo della relativa Cedola Variabile sarà calcolato in ragione del 200% del valore del

Parametro di Indicizzazione.

Per chiarezza, si specifica altresì che il fattore FP potrà essere sia il medesimo per tutti i Periodi di Interessi Variabili che variare in relazione ai diversi Periodi di Interessi Variabili, come indicato nelle Condizioni Definitive.

Modalità di calcolo della/e Cedola(e) Fissa(e)

Laddove sia indicato nelle Condizioni Definitive che le Obbligazioni sono fruttifere di interessi a tasso fisso, l'Emittente corrisponderà ai portatori delle Obbligazioni, in aggiunta alla(e) Cedola(e) Call e/o alla(e) Cedola(e) Variabile(i), una o più Cedole Fisse.

Ciascuna Cedola Fissa sarà corrisposta in via posticipata alla data di pagamento di tale Cedola Fissa quale indicata nelle Condizioni Definitive (la **“Data di Pagamento Interessi Fissi”** e tali date di pagamento collettivamente le **“Date di Pagamento Interessi Fissi”**). Ove previsto nelle Condizioni Definitive, la Data di Scadenza delle Obbligazioni può coincidere con la (od, in ipotesi di pluralità di tali date, con una) Data di Pagamento Interessi Fissi.

L'importo di ciascuna Cedola Fissa per ogni Obbligazione di Valore Nominale Unitario sarà pari, al lordo di ogni tassa od imposta, al prodotto (arrotondato per eccesso al centesimo di Euro superiore) fra (A) il Valore Nominale Unitario e (B) il Tasso di Interesse Fisso indicato per il relativo Periodo di Interessi Fissi nelle Condizioni Definitive e (C) la Convenzione di Calcolo Interessi Fissi indicata per il relativo Periodo di Interessi Fissi nelle Condizioni Definitive, salvo che l'importo delle Cedole Fisse non sia già determinato nelle Condizioni Definitive.

Ai fini di quanto precede, i seguenti termini hanno il significato di seguito descritto:

“Convenzione di Calcolo Interessi Fissi” sta ad indicare, con riferimento ad una Cedola Fissa, il rapporto fra (i) il numero di giorni di calendario compresi nel relativo Periodo di Interessi Fissi e (ii) 365, ovvero la diversa convenzione di calcolo degli interessi fissi indicata nelle Condizioni Definitive;

“Periodo di Interessi Fissi” sta ad indicare, con riferimento ad una Cedola Fissa, il periodo intercorrente fra la Data di Pagamento Interessi (Fissi e/o Variabili e/o Call) immediatamente antecedente (ovvero, in assenza, la Data d'Emissione) e la Data di Pagamento Interessi Fissi relativa a tale Cedola Fissa. Ai fini del computo dei giorni di calendario compresi in un Periodo di Interessi Fissi, la data iniziale sarà inclusa nel computo, mentre la data finale sarà esclusa.

“**Tasso di Interesse Fisso**” sta ad indicare, per ciascuna Cedola Fissa ed il relativo Periodo di Interessi Fissi, il tasso d’interesse fisso lordo annuo indicato nelle Condizioni Definitive. Per chiarezza, si specifica che il tasso d’interesse potrà essere sia il medesimo per ciascun Periodo di Interessi Fissi e quindi identico per tutte le Cedole Fisse che variare in relazione alle diverse Cedole Fisse, come indicato nelle Condizioni Definitive.

Articolo 8 - Sottostanti

Per ciascuna Cedola Call, il Sottostante ovvero i Sottostanti che compongono il Paniere di Riferimento ed il cui Valore di Riferimento è oggetto di osservazione nel relativo Periodo di Riferimento ai fini del calcolo di tale Cedola ai sensi della Formula di Calcolo, sono indicati nelle Condizioni Definitive.

Per chiarezza, si specifica che il Paniere di Riferimento potrà essere sia il medesimo per tutta la durata del relativo Prestito e quindi identico per tutte le Cedole Call che variare in relazione alle diverse Cedole Call, come indicato nelle Condizioni Definitive.

Per chiarezza, si specifica altresì che laddove il Paniere di Riferimento sia composto da più Sottostanti, tali Sottostanti saranno tutti tra di loro omogenei ed appartenenti alla medesima categoria di attività finanziaria (e cioè tutti Titoli Azionari, ovvero tutti Indici Azionari, etc.), ciascun Sottostante avente all’interno del Paniere di Riferimento il peso percentuale indicato nelle Condizioni Definitive (in formula “ $W_{(i)}$ ”).

Il/I Sottostante/i è/sono individuato/i fra le seguenti attività finanziarie:

A. titoli azionari quotati su almeno un mercato regolamentato di uno Stato UE, ovvero degli Stati Uniti d'America, Svizzera, Norvegia o Giappone o comunque di uno degli Stati OCSE (i "**Titoli Azionari**").

B. indici relativi ad azioni quotate il cui calcolo e/o diffusione e/o pubblicazione avvenga su almeno un mercato regolamentato di uno Stato UE, ovvero degli Stati Uniti d'America, Svizzera, Norvegia o Giappone o comunque di uno degli Stati OCSE (gli "**Indici Azionari**").

C. titoli di debito quotati su almeno un mercato regolamentato di uno Stato UE, ovvero degli Stati Uniti d'America, Svizzera, Norvegia o Giappone o comunque di uno degli Stati OCSE (i "**Titoli Obbligazionari**").

D. indici relativi ad obbligazioni quotate il cui calcolo e/o diffusione e/o pubblicazione avvenga su almeno un mercato regolamentato di uno Stato UE, ovvero degli Stati Uniti d'America, Svizzera, Norvegia o Giappone o comunque di uno degli Stati OCSE (gli "**Indici Obbligazionari**").

E. merci per le quali esista un mercato di riferimento caratterizzato dalla disponibilità di informazioni continue e aggiornate sui prezzi delle

attività negoziate (le "**Merci**").

F. indici di merci, ovvero indici, calcolati con un algoritmo definito, i cui componenti sono singole Merci a condizione che tali indici siano notori e caratterizzati da trasparenza nei metodi di calcolo e diffusione (gli "**Indici di Merci**").

G. parti di OICR aperti armonizzati e distribuibili in Italia alla data di pubblicazione delle Condizioni Definitive e comunque parti di OICR il cui NAV sia oggetto di pubblica diffusione in Italia (collettivamente i "**Fondi di Investimento**").

H. tassi che misurino l'andamento dei prezzi al consumo e/o la dinamica inflattiva nei paesi delle Valute di Denominazione, tassi che misurino l'andamento dei prezzi al consumo e/o la dinamica inflattiva negli Stati OCSE (collettivamente i "**Tassi Inflazione**").

I. tassi d'interesse a breve o medio-lungo termine dei paesi delle Valute di Denominazione, tassi d'interesse a breve o medio-lungo termine degli Stati OCSE (collettivamente i "**Tassi d'interesse**");

L. tassi c.d. swap a breve o medio-lungo termine dei paesi delle Valute di Denominazione, tassi c.d. swap a breve o medio-lungo termine degli Stati OCSE (collettivamente i "**Tassi Swap**").

M. tassi di cambio fra l'Euro e la valuta di uno Stato ovvero fra valute di diversi Stati sempre che tali tassi di cambio siano rilevati con continuità dalle autorità o dagli organismi competenti e le relative valute siano convertibili (collettivamente i "**Tassi di cambio**").

Articolo 9 – Eventi di turbativa ed eventi straordinari, pubblicazioni erronee dei Valori di Riferimento

EVENTI DI TURBATIVA

Qualora nella durata delle Obbligazioni, relativamente al Parametro di Indicizzazione utilizzato ai fini della determinazione del Tasso Variabile cui le Cedole Variabili delle Obbligazioni sono fruttifere di interessi, ovvero ad uno o più dei Sottostanti compresi nel Paniere di Riferimento ovvero ad uno o più dei Sottostanti al cui apprezzamento siano indicizzati il Tasso Minimo ovvero il Tasso Massimo delle Obbligazioni, non siano pubblicati dalle relative Fonti Informative ad una Data di Rilevazione i relativi valori o comunque si verifichino a tale Data fatti perturbativi del mercato e/o del regolamento aventi un'incidenza su una di tali attività sottostanti e/o sul valore del Parametro di Indicizzazione ovvero del Sottostante/i – come specificati nelle Condizioni Definitive - (ciascuno di tali eventi un "**Evento di Turbativa**" relativamente all'attività sottostante considerata), tali valori, per le finalità della Formula e la determinazione delle Cedole Variabili ovvero delle Cedole Call, saranno determinati dall'Agente di Calcolo ovvero l'Agente di Calcolo potrà provvedere alle conseguenti rettifiche, secondo metodologie di generale accettazione ed al fine di neutralizzare il più possibile gli effetti distorsivi

dell'evento di turbativa e di mantenere per quanto possibile inalterate le caratteristiche finanziarie originarie delle Obbligazioni, il tutto secondo le modalità indicate nelle Condizioni Definitive.

EVENTI DI NATURA STRAORDINARIA

Qualora nella durata delle Obbligazioni, relativamente al Parametro di Indicizzazione utilizzato ai fini della determinazione del Tasso Variabile cui le Cedole Variabili delle Obbligazioni sono fruttifere di interessi, ovvero ad uno o più dei Sottostanti compresi nel Paniere di Riferimento ovvero ad uno o più dei Sottostanti al cui apprezzamento siano indicizzati il Tasso Minimo ovvero il Tasso Massimo delle Obbligazioni, si verificano eventi di natura straordinaria – quali indicati nelle Condizioni Definitive - che, a giudizio dell'Agente di Calcolo, modificano la struttura o compromettano l'esistenza ovvero incidano sulla continuità di calcolo del valore del Parametro di Indicizzazione ovvero del Sottostante/i ovvero abbiano comunque natura straordinaria (ciascuno di tali eventi un **“Evento Straordinario”** relativamente al Sottostante considerato), l'Agente di Calcolo effettuerà, ove necessario, gli opportuni correttivi, sostituzione del Parametro di Indicizzazione ovvero del/i Sottostante/i, aggiustamenti o modifiche al Paniere di Riferimento e/o alla Formula di Calcolo e/o ai Valori di Riferimento già rilevati, alle modalità di rilevazione dei Valori di Riferimento, alle Date di Rilevazione o ad ogni altro elemento di calcolo utilizzato ai fini della Formula e della determinazione delle cedole secondo metodologie di generale accettazione ed al fine di neutralizzare il più possibile gli effetti distorsivi dell'evento straordinario e di mantenere per quanto possibile inalterate le caratteristiche finanziarie originarie delle Obbligazioni, il tutto secondo le modalità indicate nelle Condizioni Definitive.

PUBBLICAZIONI ERRONEE DEI VALORI DI RIFERIMENTO

Qualora nella durata delle Obbligazioni, relativamente al Parametro di Indicizzazione utilizzato ai fini della determinazione del Tasso Variabile cui le Cedole Variabili delle Obbligazioni sono fruttifere di interessi, ovvero ad uno o più dei Sottostanti compresi nel Paniere di Riferimento ovvero ad uno o più dei Sottostanti al cui apprezzamento siano indicizzati il Tasso Minimo ovvero il Tasso Massimo delle Obbligazioni, siano pubblicati dalle relative Fonti Informative ad una Data di Rilevazione valori errati che siano oggetto di successiva correzione, l'Agente di Calcolo farà riferimento, per il calcolo delle Cedole Variabili e delle Cedole Call, alla rilevazione quale corretta, purché tale rilevazione corretta sia tempestivamente pubblicata secondo le modalità indicate nelle Condizioni Definitive.

Articolo 10 - Rimborso e riacquisto

(a) Rimborso alla Data di Scadenza

Salvo il caso che le Obbligazioni siano state riacquistate e cancellate dall'Emittente, le Obbligazioni saranno rimborsate dall'Emittente in

un'unica soluzione alla Data di Scadenza ad una percentuale del loro Valore Nominale Unitario, che è indicata nelle Condizioni Definitive, e che non potrà comunque essere inferiore al 100% (al lordo di ogni tassa od imposta applicabile) del loro Valore Nominale Unitario, senza deduzione per spese.

(b) *Rimborso anticipato ad opzione dell'Emittente (Opzione Call)*

Non è previsto il rimborso anticipato delle Obbligazioni ad opzione dell'Emittente.

(c) *Rimborso anticipato ad opzione degli obbligazionisti (Opzione Put)*

Non è previsto il rimborso anticipato delle Obbligazioni ad opzione degli obbligazionisti.

(d) *Riacquisti*

L'Emittente o qualsiasi società controllata dall'Emittente possono in ogni momento acquistare le Obbligazioni ad un qualsiasi prezzo sul mercato o con altra modalità. Qualora gli acquisti siano effettuati tramite offerta pubblica, l'offerta deve essere rivolta a tutti i portatori delle Obbligazioni senza discriminazioni. Le Obbligazioni riacquistate possono essere detenute, rivendute o, a scelta dell'Emittente, cancellate.

Articolo 11 - Servizio delle Obbligazioni

Il pagamento dell'importo dovuto a titolo di rimborso delle Obbligazioni e delle Cedole ha luogo esclusivamente per il tramite degli intermediari aderenti alla Monte Titoli.

Articolo 12 - Termini di prescrizione

I diritti degli obbligazionisti si prescrivono, a beneficio dell'Emittente, per quanto concerne il capitale, decorsi dieci anni dalla data in cui le Obbligazioni sono divenute rimborsabili e, per quanto concerne gli interessi, decorsi cinque anni dalla data in cui la relativa Cedola è divenuta pagabile.

Articolo 13 - Regime Fiscale

Sono a carico degli obbligazionisti ogni imposta e tassa, presente o futura che per legge colpiscono o dovessero colpire od alle quali dovessero comunque essere soggette le Obbligazioni.

Le Condizioni Definitive contengono una sintetica descrizione del regime fiscale applicabile, alla Data di Emissione, ai redditi di capitale ed alle plusvalenze relative alle Obbligazioni.

Articolo 14 - Diritti connessi alle Obbligazioni

Le Obbligazioni incorporano i diritti e i benefici previsti dal presente Regolamento, retto dalla legge italiana, nonché i diritti ed i benefici previsti dalla normativa italiana applicabile agli strumenti finanziari della stessa categoria.

Articolo 15 -

Tutte le comunicazioni dall'Emittente agli obbligazionisti saranno effettuate, ove non diversamente disposto dalla legge o dal presente

Comunicazioni Regolamento, mediante avviso pubblicato su almeno un quotidiano a diffusione nazionale, indicato nelle Condizioni Definitive.

Le comunicazioni all'Emittente da parte dei portatori delle Obbligazioni dovranno essere effettuate per iscritto e fatte pervenire, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, alla sede legale *pro tempore* dell'Emittente.

Articolo 16 - Emissioni Successive Senza che sia necessario il consenso dei portatori delle Obbligazioni, l'Emittente si riserva la facoltà di procedere all'emissione di ulteriori Obbligazioni soggette al medesimo regolamento delle Obbligazioni già emesse (le quali ulteriori Obbligazioni tuttavia si distingueranno dalle Obbligazioni già emesse per l'importo dell'emissione, la data dell'emissione ed il prezzo d'emissione) prevedendo che le Obbligazioni di nuova emissione siano fungibili e formino un unico Prestito con le Obbligazioni già emesse ed in circolazione.

Articolo 17 - Quotazione L'Emittente si riserva, una volta assolte le formalità previste dalla normativa vigente e una volta verificata la sussistenza dei requisiti richiesti dal Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana S.p.A., la facoltà di richiedere alla stessa Borsa Italiana S.p.A. l'ammissione alla quotazione ufficiale dei Prestiti Obbligazionari sul Mercato Telematico delle Obbligazioni (MOT).

La Borsa Italiana S.p.A. ha rilasciato il giudizio di ammissibilità alla quotazione ufficiale dei Prestiti Obbligazionari che saranno emessi a valere sul Programma presso il Mercato Telematico delle Obbligazioni gestito da Borsa Italiana (MOT) con provvedimento n. LOL - 000827 dell'8 luglio 2011.

L'Emittente si riserva altresì il diritto di richiedere l'ammissione a quotazione delle Obbligazioni presso altri mercati regolamentati, italiani od anche esteri, ovvero di richiedere la trattazione delle Obbligazioni presso sistemi multilaterali di negoziazione anche partecipati dall'Emittente o da altre società del Gruppo o su sistemi di internalizzazione sistematica anche proprietari dell'Emittente o di altre società del Gruppo e di adottare tutte le azioni a ciò necessarie.

L'Emittente non assume l'onere di controparte non impegnandosi incondizionatamente al riacquisto di qualunque quantitativo di Obbligazioni su iniziativa dell'investitore. L'Emittente potrebbe tuttavia decidere di riacquistare le Obbligazioni dall'investitore; in tale eventualità le modalità e condizioni del riacquisto verranno specificate nelle Condizioni Definitive.

Articolo 18 – Agente di Calcolo L'indicazione del soggetto che opererà quale agente di calcolo (l'“**Agente di Calcolo**”) ai fini della determinazione della/e Cedola/e e delle attività connesse (ivi ben incluso al ricorrere di Eventi di Turbativa ovvero di Eventi Straordinari) è contenuta nelle Condizioni Definitive.

L'Agente di Calcolo può coincidere con l'Emittente.

L'Emittente avrà facoltà di sostituire, nel corso della durata del Prestito, l'Agente di Calcolo inizialmente indicato nelle Condizioni Definitive con un diverso Agente di Calcolo, al ricorrere di un ragionevole motivo e previa comunicazione da parte dell'Emittente stesso agli obbligazionisti.

L'Agente di Calcolo, nell'esecuzione delle attività a lui rimesse ai sensi del presente Regolamento, procederà secondo propria ragionevole discrezione ed in buona fede; le determinazioni e valutazioni dallo stesso operate s'intenderanno pienamente vincolanti nei confronti dell'Emittente e degli obbligazionisti, salva l'ipotesi di manifesta iniquità od erroneità.

L'Emittente, laddove l'Agente di Calcolo sia un soggetto diverso dall'Emittente, non assumerà alcuna responsabilità in ordine alle attività connesse al Prestito svolte dall'Agente di Calcolo e, in particolare, con riferimento alla correttezza e veridicità dei dati e delle informazioni fornite dall'Agente di Calcolo in relazione all'attività da questi svolta ai sensi del Prestito.

Articolo 19 - Modifiche al Regolamento

Senza necessità del preventivo assenso degli obbligazionisti, l'Emittente può apportare al presente Regolamento le modifiche che esso ritenga necessarie ovvero anche solo opportune al fine di eliminare errori materiali, ambiguità od imprecisioni nel testo ovvero al fine di integrare il medesimo, a condizione che tali modifiche non pregiudichino i diritti e gli interessi degli obbligazionisti.

Mediante l'acquisto o la sottoscrizione di qualunque Obbligazione, ciascun portatore delle Obbligazioni accetterà specificamente ed incondizionatamente la previsione di cui al presente articolo 19.

Articolo 20 - Varie

La titolarità delle Obbligazioni comporta la piena conoscenza e accettazione di tutti i termini e condizioni fissati nel presente Regolamento.

Le Obbligazioni non sono assistite dalla garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.

Qualora la scadenza di pagamento di un qualsiasi importo dovuto ai sensi delle Obbligazioni maturasse in un giorno che non è un Giorno Lavorativo Bancario, tale pagamento verrà eseguito il primo Giorno Lavorativo Bancario immediatamente successivo, senza che ciò comporti la spettanza di alcun importo aggiuntivo agli Obbligazionisti.

Per “**Giorno Lavorativo Bancario**” si intende un giorno lavorativo bancario individuato secondo il calendario indicato nelle Condizioni Definitive.

Articolo 21 - Legge applicabile e foro competente

Le Obbligazioni sono regolate esclusivamente dalla legge italiana.

Per qualsiasi controversia connessa con le Obbligazioni o il Regolamento, sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Milano ovvero, ove l'obbligazionista rivesta la qualifica di consumatore ai sensi e per gli effetti degli artt. 3 e 33 del D. Lgs. 6 settembre 2005 n. 206, il foro di residenza o domicilio elettivo di quest'ultimo.